

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVII

BARI, 30 MAGGIO 2016

n. 62



Leggi e regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2016, n. 8

“Ulteriori modifiche all'articolo 13 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici)”..... 25644

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2016, n. 9

“Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n.31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale)”.....25645

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2016, n. 10

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma1, lettera a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e modifiche all'articolo 53 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 -2018 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2016)”.....25650

REGOLAMENTO REGIONALE 26 maggio 2016, n. 7

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO REGIONALE DEL 12 DICEMBRE 2011 n. 26 RECANTE "Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (Attuazione dell' art. 100, comma 3 del D.Lgs 152/06 e SS.MM.II)”..... 25657

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2016, n. 8

“Ulteriori modifiche all’articolo 13 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20

1. All’articolo 13 della legge regionale 30 giugno 1999, n. 20 (Definizione procedure di assegnazione e vendita di beni riforma fondiaria e per dismissioni patrimoniali in favore di enti pubblici), sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

- a) al comma 3, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni urgenti in materia di politiche agricole), alla fine della lettera b), dopo le parole: “quello più alto proposto.” è aggiunto il seguente periodo: “Sono altresì escluse dalla procedura di evidenza pubblica le aree edificate contemplate nel presente articolo, la cui vendita deve avvenire in favore dell’attuale possessore, il tutto in ottemperanza alla lettera a), punti 1) e 2).”;
- b) al comma 7-quinquies, come aggiunto dall’articolo 4, comma 1, lettera f) della l.r. 15/2015, dopo le parole: “di cui al comma 3”, sono aggiunte le seguenti: “ad esclusione delle procedure di alienazione già avviate, per le quali i promissari hanno accettato il prezzo di vendita e versato l’acconto del 10 per cento prima della data di entrata in vigore della presente legge.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 MAG. 2016

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2016, n. 9

“Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n.31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Principi e finalità

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), delle altre disposizioni statali in materia e della legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 (Riforma del sistema di governo regionale e territoriale), provvede al completamento del processo di riordino e riallocazione delle funzioni amministrative sul proprio territorio.

Art. 2

Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione, e dalla stessa esercitate, le seguenti funzioni amministrative delegate, conferite o comunque esercitate dalle province prima della data di entrata in vigore della presente legge:

- a) le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, della l.r. 31/2015;
- b) le funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche, musei e pinacoteche, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
- c) le funzioni di controllo e vigilanza ambientale e rurale di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia), nelle modalità disciplinate dalla legge medesima;
- d) le funzioni in materia di turismo;
- e) le funzioni relative al trasporto e all'assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, nonché all'assistenza specialistica per alunni audiolesi e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado;
- f) le funzioni in materia di formazione professionale.

2. A seguito del trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, lettera c), sono attribuite alla Regione le connesse funzioni di autorità competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione vigente e l'introito dei relativi proventi.

3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere b), d) e f) vengono esercitate dalla Regione anche mediante forme di avvalimento e convenzione alla Città metropolitana di Bari e alle province, trasferendo nell'organico regionale il personale allocato nelle medesime funzioni e dichiarato soprannumerario dalle province stesse, fino alla concorrenza della propria capacità assunzionale relativa alle annualità 2015 e 2016 che residua rispetto agli impegni già disposti con la l.r. 37/2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), nonché secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 31/2015.

4. La Sezione regionale personale e organizzazione è autorizzata a ricollocare nell'organico regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale non dirigenziale di cui al precedente comma 3, nonché il personale delle province già in avvalimento presso la Regione ai sensi della convenzione di cui alla deliberazione di Giunta regionale 6 ottobre 2015, n. 1723, fino alla concorrenza della capacità assunzionale dell'Ente relativa alle annualità 2015 e 2016, che residua rispetto agli impegni già disposti con la l.r. 37/2015.
5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6, 7, 9 e 10 della l.r. 31/2015.
6. Le funzioni di cui al comma 1, lettera e), vengono esercitate dalla Regione, in avvalimento alla Città metropolitana di Bari e alle province, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 31/2015.

Art. 3

Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni

1. Sono oggetto di trasferimento ai comuni, in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle province prima della data di entrata in vigore della presente legge, con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della l. 56/2014, nonché del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali):
 - a) le funzioni residuali in materia di servizi sociali, con esclusione delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);
 - b) le funzioni in materia di sport e politiche giovanili;
 - c) le funzioni in materia di attività culturali;
 - d) le funzioni in materia di agricoltura;
 - e) le funzioni in materia di attività produttive;
 - f) le funzioni in materia di protezione civile;
 - g) le funzioni in materia di difesa del suolo e delle coste.
2. Le funzioni di cui al comma 1, vengono esercitate dai comuni trasferendo nei propri organici il personale allocato nelle medesime funzioni e dichiarato soprannumerario dalle province o, comunque, inserito nell'apposito portale ministeriale, a valere sulla loro capacità assunzionale relativa alle annualità 2015 e 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 424, della l. 190/2014, fino al completo assorbimento dello stesso e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 6, 7, 9 e 10 della l.r. 31/2015.
3. È fatto obbligo a ogni comune, a domanda individuale degli interessati al comune medesimo, e trasmessa, per conoscenza, alla Sezione regionale enti locali, il collocamento nei propri organici del personale individuato al comma 2, che ne produce istanza, fino alla concorrenza della capacità assunzionale relativa alle annualità 2015 e 2016 del comune adito.
4. Il comune adito, all'esito del procedimento di cui al comma 3, dà immediata comunicazione dei provvedimenti assunti alla Sezione regionale enti Locali.
5. Ai comuni destinatari delle istanze di cui al comma 3 che risultino inadempienti, decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza individuale, si applicano, a iniziativa della Sezione regionale enti locali, i poteri sostitutivi di cui all'articolo 11, comma 3, della l.r. 31/2015.

Art. 4

Conferenza Regione - Città metropolitana

1. L'esercizio delle funzioni non fondamentali da parte della Città metropolitana di Bari è regolato dalla presente legge, la quale disciplina le funzioni attribuite, nonché le modalità di svolgimento delle stesse.
2. Al fine di condividere modalità di collaborazione e di raccordo, nonché di definire azioni di interesse comune, è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, la Conferenza permanente Regione - Città metropolitana quale sede istituzionale di concertazione degli obiettivi strategici di interesse comune, la cui composizione e modalità organizzative sono stabilite con deliberazione di Giunta regionale, previo accordo interistituzionale sottoscritto tra il Presidente della Giunta regionale e il Sindaco della Città metropolitana.

Art. 5

Funzioni non fondamentali attribuite alla Città metropolitana di Bari

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della l. 56/2014 e in conformità alle disposizioni dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 31/2015, sono oggetto di trasferimento alla Città metropolitana di Bari le funzioni e i compiti amministrativi attribuiti, conferiti o comunque esercitati dalla Provincia di Bari prima della data di entrata in vigore della presente legge, con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della l. 56/2014, nonché del d.p.c.m. 26 settembre 2014:
 - a) la gestione di beni e servizi relativi alla pinacoteca "Corrado Giaquinto" e alla biblioteca e centro di cultura "Santa Teresa dei Maschi-De Gemmis", nonché i compiti relativi alla gestione del "Pulo di Mol-fetta" e della "Istituzione concertistica orchestrale (ICO)";
 - b) le funzioni in materia di protezione civile e, in particolare, la gestione di emergenze ed eventi calamitosi (prevenzione incendi e calamità naturali), delle avversità atmosferiche e delle altre funzioni già trasferite dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni in materia di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e dall'articolo 12 della legge regionale 25 settembre 2000, n. 13 (Procedure per l'attuazione del Programma operativo della Regione Puglia 2000 - 2006);
 - c) le funzioni in materia di attività produttive (industria, commercio e artigianato);
 - d) le funzioni in materia di sport e politiche giovanili.
2. Le funzioni di cui al comma 1, sono conferite alla Città metropolitana di Bari senza alcun trasferimento di personale e di beni. Il personale già della Provincia di Bari si colloca nell'organico della Città metropolitana, così come si collocano nella sua titolarità giuridica i beni connessi all'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge e gli oneri conseguenti, nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 1, comma 96, della l. 56/2014.
3. La Regione favorisce e promuove l'esercizio da parte della Città metropolitana di Bari delle funzioni indicate all'articolo 1, comma 88, della l. 56/2014, nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i comuni intendano avvalersi di intese con la Città metropolitana di Bari.

Art. 6

Disposizioni per il trasferimento delle funzioni

1. Ai fini del trasferimento delle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 5, a eccezione dei servizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), nel rispetto della normativa statale vigente, la Regione, l'ANCI, l'UPI, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, nonché dal comma 4 del presente articolo, stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento, le modalità operative, non-

ché l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate dalle province e dalla Città metropolitana di Bari all'esercizio della singola funzione e individuano eventuali risorse aggiuntive rinvenibili a carico del bilancio regionale con la relativa copertura finanziaria, in un quadro di piena e durevole sostenibilità. Ciascun accordo può prevedere il trasferimento di una o più funzioni secondo criteri di gradualità.

2. Gli accordi di cui al comma 1, sono recepiti con legge regionale entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione.
3. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti del d.p.c.m. 26 settembre 2014.
4. Dalla data di entrata in vigore della l.r. 31/2015 le competenze amministrative in materia di attività professionali turistiche si intendono esercitate dalla Regione.

Art. 7

Criteri generali per l'individuazione delle risorse finanziarie

1. La Giunta regionale, nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 1, comma 96, della l. 56/2014, della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali) e della l.r. 31/2015, nonché delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, stabilisce i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, connesse al riordino delle funzioni attribuite con la presente legge.

Art. 8

Trasferimento delle risorse umane e strumentali

1. A seguito del completamento del processo di trasferimento delle funzioni di cui alla l.r. 31/2015, la Giunta regionale, nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 1, comma 96, della l. 56/2014, nonché delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, stabilisce i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse umane e strumentali, con oneri a carico dell'ente cedente le funzioni non fondamentali.

Art. 9

Disposizioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro

1. Le funzioni in materia di politiche attive del lavoro continuano a essere esercitate dalla Città metropolitana di Bari e dalle province fino all'entrata in vigore delle riforme di settore ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo di cui all'articolo 1, comma 91, della l. 56/2014, sancito in Conferenza unificata (Disposizioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro).
2. Per il biennio 2015-2016, fino alla costituzione dell'Agenzia nazionale del lavoro, i rapporti e gli obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro sono disciplinati sulla base di quanto stabilito nella convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Puglia, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Art. 10

Trasferimento ed utilizzazione degli immobili

1. Gli immobili della Città metropolitana di Bari e delle province utilizzati come sedi per l'espletamento

delle funzioni non fondamentali, a seguito del completamento del processo di trasferimento delle funzioni di cui alla l.r. 31/2015, sono trasferiti in uso gratuito agli enti pubblici utilizzatori che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione.

2. Gli enti pubblici utilizzatori subentrano, a tutti gli effetti, nei contratti di locazione o di comodato e nelle spese di gestione degli immobili di proprietà di terzi, utilizzati dalla Città metropolitana e dalle province quali sedi per l'espletamento delle funzioni non fondamentali. fatta salva la possibilità di risoluzione dei contratti.

Art. 11

Conferma di competenze e funzioni

1. Si intende confermato in favore della Città metropolitana di Bari e delle province il conferimento di competenze, funzioni o deleghe attuato con precedenti disposizioni legislative e non espressamente abrogate e riordinate con la presente legge e con la l.r. 31/2015.

Art. 12

Norma finanziaria

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6 della presente legge, con esclusione del costo del personale, che trova copertura a norma del comma 2, si provvede con le disponibilità di cui all'articolo 13 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2016).

2. Gli oneri connessi all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, fino alla concorrenza della capacità assunzionale della Regione Puglia relativa alle annualità 2015 e 2016, trovano copertura nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio relativi alle spese di personale.

3. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono eventuali finanziamenti dell'Unione europea, statali o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle normative vigenti.

Art. 13

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale entro il 30 luglio 2016 e successivamente con cadenza annuale e fino al completamento del percorso di riordino, trasmette al Consiglio regionale una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 MAG. 2016

MICHELE EMILIANO

LEGGE REGIONALE 27 maggio 2016, n. 10

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e modifiche all’articolo 53 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 -2018 della Regione Puglia – legge di stabilità regionale 2016)”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art.1

Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73, comma 1, lettera a) ed e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, sono riconosciuti legittimi i debiti di cui alle seguenti lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) e o):

- a) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza 4476/2015 emessa dal Tribunale di Bari - Sezione Lavoro - dell’importo totale di euro 1.778,69. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera a), si provvede, con imputazione al capitolo 3025 “differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari” per euro 319,57 e al capitolo 3054 “interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge” per euro 1.459,12 della Unità previsionale di base (UPB) 8.1.1 che presenta la dovuta disponibilità. Il pagamento a favore del creditore avverrà con espressa riserva di ripetizione all’esito del giudizio d’appello;
- b) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva 345/2015 emessa dal Tribunale di Taranto, dell’importo di euro 3.378,24. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera b), si provvede con imputazione sul capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali” del bilancio corrente;
- c) i debiti fuori bilancio derivanti dai provvedimenti giudiziari esecutivi di seguito elencati:
 - 1) decreto ingiuntivo 7156/2014 Tribunale di Firenze relativo a competenze professionali prof. avv. Antonio Andreani dell’importo complessivo di euro 31.988,45 (di cui euro 28.918,00 per sorte capitale, euro 462,30 per interessi ed euro 2.608,15 per spese di procedura (Contenzioso 1413/14/R0);
 - 2) decreti numero 1122 e 1123/2013 Tribunale di Lecce, Sezione di Tricase, relativi a competenze professionali per CTU dott.ssa Vittoria Zecca dell’importo complessivo di euro 1.022,58 (Contenziosi 1633 e 1634/08/SI);
 - 3) decreto ingiuntivo 4210/2015 Tribunale di Bari relativo a competenze professionali per CTP ing. Agostino Chiaradia dell’importo complessivo di euro 12.827,88 (di cui euro 11.214,54 per sorte capitale, euro 300,54 per interessi ed euro 1.312,80 per spese di procedura (Contenzioso 1148/15/SC). Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera c), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relative a liti, arbitrati e oneri accessori, ivi compresi

i contenziosi rivenienti dagli enti soppressi”, previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e di cassa, della missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 1110090 “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali” per un importo di euro 41.155,12. Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, spese e competenze sono finanziate come segue:

- a) alla missione 1, programma 11, titolo 1, cap. 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi” per un importo di euro 762,84;
- b) alla missione 1, programma 11, titolo 1, cap. 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali” per un importo di euro 3.920,95;

d) i debiti fuori bilancio derivanti dai contenziosi di seguito elencati:

- 1) contenzioso 677/01/GU e altri: importo complessivo pari a euro 30.672,30;
- 2) contenzioso 2071/01/GU: importo complessivo pari a euro 2.950,94;
- 3) contenzioso 2781/01/GU e altri: importo complessivo pari a euro 6.503,93;
- 4) contenzioso 4452/02/GU: importo complessivo pari a euro 2.931,96;
- 5) contenzioso 5145/02/GU: importo complessivo pari a euro 3.513,32;
- 6) contenzioso 9234/02/GU: importo complessivo pari a euro 7.269,76;
- 7) contenzioso 1221/98/CO: importo complessivo pari a euro 471,07;
- 8) contenzioso 1678/05/B: importo complessivo pari a euro 2.314,67;
- 9) contenzioso 2058/04/GI: importo complessivo pari a euro 1.630,85;
- 10) contenzioso 2229/04/GU: importo complessivo pari a euro 2.476,08;
- 12) contenzioso 3761/01/GU: importo complessivo pari a euro 1.291,74;
- 13) contenzioso 5233/02/GU: importo complessivo pari a euro 1.943,89;
- 14) contenziosi 142 e 2778/00/GU: importo complessivo pari a euro 5.501,94;
- 15) contenzioso 202/04/GA: importo complessivo pari a euro 2.933,50;
- 16) contenzioso 1149/95/RM: importo complessivo pari a euro 2.861,70;
- 17) contenzioso 107/97/RM: importo complessivo pari a euro 35.907,81;
- 17) contenziosi 1424/99/P e 1951/95/RM: importo complessivo pari a euro 5.433,19;
- 18) contenzioso 1062/14/GR: importo complessivo pari a euro 20.828,12 (di cui euro 19.168,29 per sorte capitale, euro 1.247,33 per interessi ed euro 412,50 per spese procedimento ex articolo 702 del codice di procedura civile);
- 19) contenzioso 1226/09/RM-LO: importo complessivo pari a euro 6.986,33. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera d), si provvede come segue:
 - a) euro 123.594,98 da imputare alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 - “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti”, previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, della missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 1110090 - “Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali”;
 - b) euro 19.168,29 da imputare alla missione 1; programma 11, titolo 1, capitolo 1312 - “Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti”, previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, della missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 1110045 “Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti”. Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi e di spese e competenze sono finanziate alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 “Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi” per un importo di euro 1.247,33 e alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 “Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali” per un importo di euro 412,50;

e) i debiti fuori bilancio derivanti dai compensi professionali da corrispondere ai sottoelencati avvocati dell’Avvocatura Regionale, in applicazione dell’articolo 11, comma 3, del regolamento regionale per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati, 1 febbraio 2010, n. 2, come interpretato con de-

liberazione di Giunta regionale n. 1715/2014, per l'attività defensionale svolta sulla base di incarichi conferiti prima dell'istituzione dell'Avvocatura, in assenza di impegno di spesa, e conclusi nel 2009 con esito favorevole alla Regione, pari a complessivi euro 204.618,79:

- 1) Avv. Stella Biallo: importo complessivo euro 5.565,76 (di cui euro 4.203,97 per compenso, euro 1.004,45 per oneri riflessi ed euro 357,34 per IRAP);
- 2) Avv. Marco Carletti: importo complessivo euro 7.054,35 (di cui euro 5.328,34 per compenso, euro 1.273,10 per oneri riflessi ed euro 452,91 per IRAP);
- 4) Avv. Sabina Ornella Di Lecce: importo complessivo euro 136.280,66 (di cui euro 102.936,45 per compenso, euro 24.594,61 per oneri riflessi ed euro 8.749,60 per IRAP);
- 5) Avv. Leonilde Francesconi: importo complessivo euro 8.956,67 (di cui euro 6.765,22 per compenso, euro 1.616,41 per oneri riflessi ed euro 575,04 per IRAP);
- 6) Avv. Lucrezia Gaetano: importo complessivo euro 3.677,88 (di cui euro 2.778,00 per compenso, euro 663,75 per oneri riflessi ed euro 236,13 per IRAP);
- 7) Avv. Lucrezia Girone: importo complessivo euro 7.947,92 (di cui euro 6.003,28 per compenso, euro 1.434,36 per oneri riflessi ed euro 510,28 per IRAP);
- 8) Avv. Maria Grimaldi: importo complessivo euro 5.789,67 (di cui euro 4.373,10 per compenso, euro 1.044,86 per oneri riflessi ed euro 371,71 per IRAP);
- 9) Avv. Maria Liberti: importo complessivo euro 2.007,57 (di cui euro 1.516,37 per compenso, euro 362,31 per oneri riflessi ed euro 128,89 per IRAP);
- 10) Avv. Antonella Loffredo: importo complessivo euro 2.624,23 (di cui euro 1.982,15 per compenso, euro 473,60 per oneri riflessi ed euro 168,48 per IRAP);
- 10) Avv. Adriana Shiroka: importo complessivo euro 23.775,43 (di cui euro 17.958,22 per compenso, euro 4.290,76 per oneri riflessi ed euro 1.526,45 per IRAP);
- 11) Avv. Maddalena Torrente: importo complessivo euro 938,65 (di cui euro 708,99 per compenso, euro 169,40 per oneri riflessi ed euro 60,26 per IRAP). Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera e), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1313 "Spese per pagamento competenze professionali ai legali interni. Articolo 7, legge regionale 26 giugno 2006, n. 18 (Istituzione dell'Avvocatura della Regione Puglia)" previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, della missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 1110090 - "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" secondo la seguente ripartizione:
 - a) euro 154.554,09 (totale dei compensi derivanti da tutte le notule) — cod. SIOPE: 1213;
 - b) euro 36.927,61 (oneri riflessi a carico datore di lavoro) — cod. SIOPE: 1221;
 - c) euro 13.137,09 (IRAP) — cod. SIOPE: 1811;

f) i debiti fuori bilancio di seguito elencati:

- 1) contenzioso 1849/03/L: importo complessivo pari a euro 1.835,55;
- 2) contenzioso 3784/01/GU e altri: importo complessivo pari a euro 5.574,06;
- 3) contenzioso 7445/01/GU: importo complessivo pari a euro 2.073,91;
- 4) contenzioso 9219/02/GU: importo complessivo pari a euro 2.181,21;
- 5) contenzioso 10115/01/GU: importo complessivo pari a euro 3.109,97;
- 6) contenzioso 1978/08/B: importo complessivo pari a euro 1.965,54;
- 7) contenzioso 2869/99/CA: importo complessivo pari a euro 2.787,82. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera f), pari a complessivi euro 19.528,06, si provvede come segue:
 - a) euro 19.028,06 da imputare alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti" previa variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, della missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo

- 1110090 - "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali";
- b) euro 500,00 da imputare alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1312 "Spese per competenze professionali dovute a professionisti esterni relativi a liti" previo variazione in diminuzione, in termini di competenza e cassa, di pari importo, della missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 1110045 "Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti" impegno 844 esercizio finanziario 2008 capitolo 1312 (giusta determinazione 914/2008);
- g) i debiti fuori bilancio di natura omogenea in ottemperanza alle sentenze esecutive sottoindicate:
- 1) sentenza Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Galatina, n. 224/2013. Liquidazione somme per spese legali per complessivi euro 8.778,34;
 - 2) ordinanza Consiglio di Stato, Terza Sezione, n. 2488/2011 depositata in data 10 giugno 2011. Liquidazione spese legali per complessivi euro 802,51. La spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera g), di complessivi euro 9.580,85, è stata oggetto di regolarizzazione giusta determinazione dirigenziale 8/2015 della Sezione regionale bilancio e ragioneria, in adempimento alle previsioni dell'articolo 82-bis, comma 3, della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli) e dei principi contabili della competenza finanziaria potenziata, punto 10.2 allegati al d.lgs. 118/2011;
- h) i debiti fuori bilancio in ottemperanza alle sentenze esecutive sotto indicate:
- 1) sentenza Tribunale Civile di Bari, n. 3114/2015 depositata il 7 luglio 2015. Liquidazione somme per risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali e interessi, spese e competenze del giudizio per complessivi euro 50.132,95;
 - 2) sentenza Tribunale Civile di Lecce, n. 4825/2014, depositata l'11 dicembre 2014. Liquidazione somme per risarcimento danni e spese e competenze del giudizio per complessivi euro 244.535,18;
 - 3) sentenza Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, n. 111/2015 depositata il 18 marzo 2015. Liquidazione somme per risarcimento danni patrimoniali, interessi e spese e competenze del giudizio per complessivi euro 131.479,46;
 - 4) sentenza, Corte di Appello di Lecce, n. 418/2014 depositata il 12 giugno 2014. Liquidazione somme per rimborso spese di registrazione sentenza per complessivi euro 217,50;
 - 5) sentenza, Giudice di Pace di Lecce, n. 5001/2015 depositata il 29 agosto 2015. Liquidazione somme per rimborsi, interessi e spese e competenze del giudizio per complessivi euro 2.278,82;
 - 6) sentenza, Giudice di Pace di Lecce, n. 2122/2015 depositata il 1° aprile 2015. Liquidazione somme per rimborsi, interessi e spese e competenze del giudizio per complessivi euro 1.569,87;
 - 7) sentenza Tribunale Civile di Bari — Sezione Lavoro - 9505/2014 notificata in forma esecutiva il 15 gennaio 2015. Liquidazione somme per spese legali per complessivi euro 7.445,01;
 - 8) decreto ingiuntivo, Tribunale di Milano, n. 29253/2014. Liquidazione somme per interessi e spese e competenze del giudizio per complessivi euro 9.689,33;
 - 9) sentenza Giudice Tribunale di Lecce - Seconda Sezione - numero 60/2016, pubblicata il 7 gennaio 2016. Liquidazione somme per spese e competenze legali per complessivi euro 2.043,20. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera h), si provvede come segue:
 - a) per la sorte capitale derivante da contenziosi gestioni liquidatorie ex unità sanitarie locali (UU.SS.LL.), ante 1994, pari a euro 326.437,08, mediante variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 1110090 "Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" 1.10.01.01. e pari variazione in aumento in termini di competenza e cassa della missione 1 programma 11, titolo 1, capitolo 1318 "Spesa finanziata con prelievi dal capitolo 1110090. Fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali" 1.3.2.99 — Codice UE 08;

- b) per la sorte capitale pari a euro 1.875,27, mediante variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della missione 13, programma 1, titolo 1, capitolo 751051 "FSN - imprevisti e sopravvenienze del Servizio sanitario regionale (SSR) ex articolo 29 d.lgs. 118/2011 "1.4.1.2. - Codice UE 08 e pari variazione in aumento in termini di competenza e cassa della missione 13, programma 1, titolo 1, capitolo 741109 "Trasferimenti alle famiglie per il funzionamento del servizio sanitario regionale compreso gli interventi di cui all'articolo 10 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle unità sanitarie locali, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e articolo 5 della legge regionale 3 luglio 1989, n. 10 (Disposizioni per il contenimento ed il controllo della spesa). Iniziative straordinarie di attività sanitaria e convegni della Regione puglia-altri trasferimenti a famiglie" - 1.4.2.5. - Codice UE 08. Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi e spese procedurali e legali trovano copertura nella missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" 1.10.5.04 UE 08 euro 62.075,36; missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" 1.10.5.04 UE 08 euro 59.003,61;
- i) il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di euro 5.198,45 derivante dalle sentenze esecutive sottoelencate:
- 1) sentenza n. 5338 del 15 ottobre 2015 notificata in forma esecutiva in data 9 novembre 2015 "Pasquino Michele c/Regione Puglia" (Reg. 18268/2011) per l'importo complessivo di euro 1.489,63 (Contenzioso 376/12/FO);
 - 2) sentenza n. 5339 del 15 ottobre 2015 notificata in forma esecutiva in data 9 novembre 2015 "Antoniciello Gerardo c/Regione Puglia" (Reg. 18269/2011) per l'importo complessivo di euro 1.489,63 (Contenzioso 381/12/FO);
 - 3) sentenza n. 4532 del 16 settembre 2015 notificata in forma esecutiva in data 1° ottobre 2015 "Mastrogiacomo Pierluigi c/Regione Puglia" (reg.14450/2012) per l'importo complessivo di euro 2.219,19. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera i), pari a complessivi euro 5.198,45, si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11 e titolo 1, capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali";
- j) il debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive e dal pagamento di imposta comunale sugli immobili, imposta di registro per le concessioni demaniali e spese per l'eseguito pignoramento presso terzi per un ammontare complessivo di euro 127.912,23. La spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera j), è stato oggetto di regolarizzazione, giusta determinazione dirigenziale n. 81 del 30 dicembre 2015 della Sezione regionale bilancio e ragioneria, in adempimento alle previsioni dell'articolo 82-bis, comma 3, della l.r. 28/2001 e dei principi contabili della competenza finanziaria potenziata, punto 10.2 allegati al d.lgs. 118/2011;
- k) i debiti fuori bilancio relativi a pagamento di competenze professionali in ottemperanza alle sentenze esecutive sottoelencate:
- 1) ordinanza del Tribunale di Lecce - Sezione di Campi Salentina, depositato in Cancelleria il 4 marzo 2010 reg. 622/2009. Vergari Eugenio c/Regione Puglia, per complessivi euro 1.359,00;
 - 2) sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari n. 04.06.2009. Stefano Loconte c/Regione Puglia, per complessivi euro 1.513,85. La spesa di complessivi euro 2.872,85, di cui alla presente lettera k), è stato oggetto di regolarizzazione, giusta determinazione dirigenziale 81/2015 della Sezione regionale bilancio e ragioneria, in adempimento alle previsioni dell'articolo 82-bis, comma 3, della l.r. 28/2001 e dei principi contabili della competenza finanziaria potenziata, punto 10.2 allegati al d.lgs. 118/2011;

- l) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza 3562/2015 emessa dal Tribunale di Taranto - Sezione Lavoro - dell'importo totale di euro 1.270,87. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera l) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3025 "differenze retributive personale di comparto a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari" per euro 1.224,97 alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge" per euro 45,90, che presenta la dovuta disponibilità. Il pagamento a favore del creditore avverrà con espressa riserva di ripetizione all'esito del giudizio d'appello;
- m) il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza 4006/2015 emessa dal Tribunale di Bari - Sezione lavoro - e dalle ulteriori spese di precetto e pignoramento, dell'importo totale di euro 98.273,11. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera m) si provvede, con imputazione alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3026 "differenze retributive personale dirigente a seguito conciliazioni o provvedimenti giudiziari" per euro 90.000,00 e alla missione 1, programma 10, titolo 1, capitolo 3054 "interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge" per euro 8.273,11, che presenta la dovuta disponibilità. Il pagamento a favore dei creditori avverrà con espressa riserva di ripetizione all'esito del giudizio d'appello;
- n) i debiti fuori bilancio derivanti dalle sentenze sottoelencate:
- 1) sentenza esecutiva n. 44/2011, emessa dal Giudice di Pace di Ginosa, Avv. Massimo Silvio Marasco e successiva fase esecutiva, a seguito di atto di pignoramento presso terzi e provvedimento del Giudice dell'esecuzione del 5 maggio 2015, per l'importo complessivo euro 1.148,88, per spese processuali e competenze legali;
 - 2) sentenza esecutiva n. 289/2014, emessa dal Giudice di Pace di Lecce, Avv. Luigi Piro, cui è seguito atto di pignoramento presso terzi e provvedimento del Giudice dell'esecuzione — Tribunale di Bari, in data 18 settembre 2015 per l'importo complessivo di euro 8.327,40 per risarcimento danni, competenze legali e spese processuali. La spesa derivante dai debiti fuori bilancio di cui alla presente lettera n) pari a complessivi euro 9.476,28, è stata oggetto di regolarizzazione, giusta determinazione dirigenziale 81/2015 della Sezione regionale bilancio e ragioneria, in adempimento alle previsioni dell'articolo 82-bis, comma 3, della l.r. 28/2001 e dei principi contabili della competenza finanziaria potenziata, punto 10.2 allegati al d.lgs.118/2011. L'imputazione del debito è avvenuta sulla missione 1, programma 3, titolo 1, capitolo 1110097 del bilancio 2015;
- o) il debito fuori bilancio pari ad euro 763,68, a saldo del debito complessivo, derivante dalla sentenza 290/2015, emessa dal Giudice del Tribunale di Bari, dott.ssa Valentina D'Aprile e depositata il 21 gennaio 2015, nel procedimento avente R.G. 8945/2013. Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui alla presente lettera o), si provvede con imputazione alla missione 1, programma 11, titolo 1, capitolo di spesa 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali".

Art. 2

Modifiche all'articolo 53 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1

1. All'articolo 53 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2016) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla rubrica dell'articolo, dopo le parole "Disposizioni per le Aziende sanitarie locali", sono aggiunte le seguenti: "le Aziende ospedaliere e gli Istituti di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCCS)"

- b) al comma 1, dopo la parola: “(ASL)”, sono aggiunte le seguenti: “Aziende ospedaliere e IRCCS pubblici”, e sono sopresse le parole: “e adottano, con delibera del direttore generale” e le parole: “al collegio sindacale”;
- c) alla fine del comma 2 le parole: “collegio dei revisori” sono sostituite con le seguenti: “collegio sindacale.”.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 27 MAG. 2016

MICHELE EMILIANO

REGOLAMENTO REGIONALE 26 maggio 2016, n. 7

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO REGIONALE DEL 12 DICEMBRE 2011 n. 26 RECANTE “Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. (Attuazione dell’ art. 100, comma 3 del D.Lgs 152/06 e SS.MM.II)”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTO l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 389 del 06/04/2016 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art.1. Art. 1 (Finalità)

Il presente regolamento, in applicazione delle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 152/2006 art. 100 comma 3, modifica ed integra il Regolamento Regionale n. 26 del 12.12.2011 recante “*Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000.A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I. “.*

Art. 2 (Modifiche all’Art.1)

Al comma 1 dell’articolo 1 “*Campo di applicazione e finalità*”, le parole “*gli scarichi*” sono sostituite con le parole “*la gestione*”.

Art.3 (Integrazioni all’Art. 2)

Al comma 2 dell’articolo 2 “*Definizioni*”, dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:

“t) gestione di acque reflue domestiche e assimilate: trattamento e scarico delle acque reflue domestiche e assimilate ovvero deposito temporaneo delle stesse;

u) deposito temporaneo: stoccaggio di acque reflue in vasche a tenuta stagna nel luogo in cui sono state prodotte, in attesa di smaltimento attraverso conferimento a ditta autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;

v) Autorità competente: soggetto preposto al rilascio dell’autorizzazione allo scarico.”

Art. 4
(Modifiche all'Art. 3)

Al comma 1 dell'articolo 3 *"Acque reflue assimilate alle domestiche"* le parole *"disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni"* sono sostituite con le parole *"gestione delle acque reflue"*.

Art. 5
(Modifiche e integrazioni all'Art. 5)

All'articolo 5 *"Calcolo degli abitanti equivalenti"*, al comma 2 il valore *"200"* è sostituito dal valore *"120"*.

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3 bis) *Qualora non sia possibile identificare il carico in A.E. in modo diretto riconducendosi ai criteri di cui al comma 2, è possibile determinare il carico in A.E. sulla base della dotazione idrica valutata secondo i criteri tecnici utilizzati per la progettazione e dettati dalla letteratura di riferimento, scomputando i volumi che non saranno scaricati in ragione della tipologia delle attività svolte."*

Art. 6
(Modifiche all'Art. 6)

Al comma 7 dell'articolo 6 *"Tipologie di trattamenti e limiti allo scarico"* dopo le parole *"I titolari degli scarichi possono proporre"* sono inserite le seguenti: *"all'Autorità competente"*.

Art. 7
(Modifiche all'Art. 7)

All'articolo 7 *"Disposizioni generali"*, al comma 2 prima delle parole *"la domanda di autorizzazione agli scarichi"* sono inserite le parole: *"Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59"*.

Il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. E' altresì consentita - in deroga - la gestione delle acque reflue domestiche e assimilate mediante deposito temporaneo dei liquami prodotti e successivo smaltimento degli stessi, laddove ricorrano le condizioni stabilite nel successivo articolo 10 bis."

Art. 8
(Modifiche all'Art. 8)

All'articolo 8 *"Autorizzazione allo scarico"*, al comma 8 prima delle parole *"l'autorizzazione è valida"* sono inserite le parole: *"Al di fuori dell'ambito di applicazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59"*.

Art. 9
(Inserimento dell'Art. 10 bis)

Dopo l'articolo 10 *"Revoca dell'autorizzazione"* è inserito il seguente art. 10 bis con la relativa nota 3 al comma 1:

*“Art. 10 bis**(Deroga ai trattamenti appropriati. Deposito temporaneo acque reflue.)*

1. *il deposito temporaneo delle acque reflue non è consentito per nuove costruzioni.*

Per insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e di consistenza fino a 20 A.E., qualora risulti manifesta l'impossibilità tecnica di provvedere all'adeguamento o di realizzare l'impianto di trattamento appropriato conformemente al presente regolamento, è possibile prevedere - quale deroga al trattamento appropriato - il deposito temporaneo delle acque reflue.

Il deposito temporaneo dei liquami mediante utilizzo di vasche a tenuta, con estrazione periodica ed idoneo smaltimento degli stessi-3, deve rispettare i sistemi di gestione e le caratteristiche costruttive di cui all'allegato 4 - punto 4.1.

2. *Ai fini della deroga al trattamento appropriato, il produttore del refluo deve inoltrare apposita comunicazione all'Autorità competente. La comunicazione deve essere corredata da relazione asseverata, redatta da tecnico abilitato, comprovante le circostanze tecniche che rendono impossibile l'adeguamento % la realizzazione del trattamento secondo le disposizioni del presente regolamento, nonché dalla ulteriore documentazione indicata nell'Allegato 6.*

L'Autorità competente, a seguito di verifica, rilascia idoneo nulla osta entro 60 giorni dalla ricezione della medesima. In assenza di pronuncia, il nulla osta si intende acquisito.

3. *Per gli insediamenti esistenti di cui al punto 1. ricadenti in aree che, essendo incluse negli agglomerati individuati nel vigente Piano regionale di Tutela delle Acque, saranno servite da pubblica fognatura, la deroga assume carattere provvisorio, nelle more della realizzazione della rete fognaria. L'efficacia del nulla osta cessa al momento della realizzazione della pubblica fognatura e l'utenza dovrà essere obbligatoriamente allacciata alla stessa, non potendo più essere consentito il deposito temporaneo di acque reflue. L'allacciamento dovrà avvenire nei tempi che saranno individuati dall'ufficio competente e secondo le modalità previste dal soggetto gestore.*

4. *Nei casi di cui al precedente comma 3, qualora specifiche criticità territoriali rendano impossibile il rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive di cui all'allegato 4 — punto 4.1, è rimessa alle valutazioni dell'Autorità competente l'eventuale rilascio di nulla osta al deposito temporaneo mediante opere con caratteristiche tecnico-costruttive diverse, previo parere di compatibilità igienico-sanitaria dell'ASL territorialmente competente, fermo restando il rispetto delle finalità del presente regolamento e di ogni ulteriore disposizione vigente in materia.*

5. *Il nulla osta al deposito temporaneo delle acque reflue contiene le seguenti prescrizioni minime per il produttore del refluo:*

- a) adempimenti finalizzati a garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di stoccaggio, previo parere dell'ASL territorialmente competente;*
- b) obbligo di notificare all'Autorità competente ogni variazione della destinazione d'uso dell'insediamento o l'incremento dell'attività che comporta un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti, tale da richiedere modifiche al sistema di stoccaggio o da determinare il superamento della soglia di applicabilità di 20 A.E., nonché il trasferimento della proprietà;*
- c) obbligo di allaccio alla pubblica fognatura nel momento in cui vengono realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che attualmente ne sono sprovviste.*

6. *Il nulla osta al deposito temporaneo deve essere revocato in caso di mancato rispetto alle prescrizioni di cui al presente articolo. Prima della revoca, l'autorità competente al controllo, ferma restando l'applicazione*

delle sanzioni di cui al successivo art. 12, procede alla diffida ed assegna un termine perentorio per la regolazione del sistema di stoccaggio delle acque reflue. Decorso tale termine senza che l'interessato vi abbia provveduto, l'autorità competente ingiunge l'immediata cessazione del deposito temporaneo.

7. Qualora si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, l'autorità competente dispone, contestualmente alla diffida di cui al comma precedente, la sospensione dell'efficacia del nulla-osta per un tempo determinato."

Nota 3: Si precisa che le immissioni dei reflui domestici in c.d. vasche a tenuta con successivo conferimento dei liquami ad un impianto di depurazione, pubblico o privato, non costituiscono uno scarico bensì un conferimento di rifiuti liquidi, previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 152/2006. Conseguentemente, i reflui devono essere gestiti e smaltiti come rifiuti, ai sensi della Parte IV dello stesso Decreto.

Art. 10 (Modifiche e integrazioni all'Art. 11)

All'articolo 11 "Vigilanza e Controllo" al comma 1 dopo le parole "per insediamenti che produrranno scarichi di acque reflue domestiche o assimilabili alle domestiche" sono inserite le seguenti: "di consistenza superiore a 50 A.E."

Al comma 2 dopo la parola "autorizzazioni" sono inserite le seguenti: "e/o nulla osta".

Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

"6. Il controllo sul successivo smaltimento dei fanghi da trattamenti appropriati e/o dei liquami da stoccaggio, attraverso conferimento a ditta autorizzata, è soggetto alle disposizioni della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"."

Art. 11 (Modifiche all'art. 12)

Il comma 1 dell'articolo 12 "Sanzioni" è sostituito dal seguente:

"1. In caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., rispettivamente nel Titolo V della Parte Terza per gli scarichi, e nel Titolo VI della Parte Quarta per lo smaltimento dei rifiuti."

Art. 12 (Modifiche e integrazioni agli Allegati)

Agli allegati, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

Nell'**Allegato 1**, il titolo della Tabella A è sostituito come segue: "Reflui assimilabili alle acque reflue domestiche".

Nell'**Allegato 2** "Tabella B — Limiti allo scarico per gli insediamenti isolati fino a 2.000 A.E.", nella colonna "Tipologia insediamento isolato" la parola "scarichi" è sostituita con la parola "reflui".

L'intestazione della quinta colonna è sostituita dalla seguente: "Trattamenti consigliati di cui alla Tab. C".

Nell'**Allegato 4** "TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE ADOTTABILI COME TRATTAMENTI APPROPRIATI: SPECIFICHE TECNICHE":

Il paragrafo 1 "TRATTAMENTI PRIMARI" è sostituito dal seguente:

"Le principali tecnologie che realizzano il trattamento primario dei reflui, adottabili nell'ambito dei trattamenti appropriati, così come previsti dalla precedente Tabella C, sono:

- *Fosse settiche di tipo tradizionale a due o tre camere*
- *Fosse settiche di tipo IMHOFF*

Con l'adozione delle soluzioni tecniche sopra elencate si ottiene la sedimentazione del materiale grossolano trasportato dal refluo oppure la separazione di materiale che tende ad affiorare: grasso, olio, sapone ecc. In pratica il trattamento primario produce una chiarificazione del liquame riducendone il carico inquinante. Il sedimento delle fosse settiche può andare incontro a digestione anaerobica e deve essere periodicamente asportato mediante autospurgo.

Per il corretto funzionamento dell'impianto, la capacità delle fosse e pozzetti viene calcolata in base al numero di AE.

1.1. Fosse settiche di tipo tradizionale

Il trattamento dei liquami con fosse settiche dovrà essere seguito da un adeguato processo di depurazione secondaria poiché i rendimenti depurativi in ordine all'abbattimento del BOD5 e della carica batterica sono piuttosto modesti attestandosi sul 30-40 %. I liquami effluenti dalla vasca, inoltre, seppur caratterizzati da una minore concentrazione di sostanze organiche, si trovano in condizioni di elevata setticità. Tale condizione rende indispensabile sottoporre l'effluente ad un processo di ossidazione tramite, ad esempio, trattamenti di fitodepurazione. Le fosse settiche possono essere realizzate con elementi prefabbricati e devono essere opportunamente impermeabilizzate e completamente interrato. Si deve inoltre prevedere un tubo di ventilazione con caratteristiche tali da evitare la diffusione di cattivi odori; dovranno inoltre essere dotate di pozzetto con accesso dall'alto per l'ispezione della vasca e l'estrazione dei fanghi. L'ubicazione deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione e a non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o altra fonte di estrazione/approvvigionamento di acqua potabile interrato. Il dimensionamento deve tenere conto del volume di liquame sversato giornalmente prevedendo un tempo di detenzione pari ad almeno 12 ore e considerando un ulteriore volume per l'accumulo dei fanghi prodotti (5-10 litri per utente). L'estrazione del fango e della crosta deve essere effettuata periodicamente, in genere da una a quattro volte all'anno in funzione delle dimensioni della fossa.

1.2. Fosse settiche di tipo IMHOFF

Le vasche di tipo Imhoff possono essere utilizzate in tutti i casi di insediamenti civili di consistenza inferiore a 5.000 mc; sono caratterizzate dalla presenza di due comparti distinti (il primo detto di sedimentazione ed il secondo di digestione) per liquame e fango, consentendo un trattamento di chiarificazione e parziale stabilizzazione dei reflui civili. L'ubicazione deve essere esterna agli edifici e distante almeno 5 m dai muri perimetrali di fondazione e non meno di 20 m da condotte, pozzi o serbatoi di acqua potabile interrati. Le vasche devono essere interrate ed avere accesso dall'alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di tubo di ventilazione.

Il dimensionamento sarà stabilito in funzione del numero di utenti sulla base dei seguenti criteri:

Principali elementi per il dimensionamento		
N. utenti (AE)	Volume Sedimentazione (mc)	Volume Digestione (mc)
<i>fino a 30</i>	<i>1</i>	<i>4</i>
<i>da 31 a 50</i>	<i>2</i>	<i>6</i>

In particolare, le dimensioni saranno determinate in maniera proporzionale al numero degli utenti. Il fango verrà asportato con periodicità almeno trimestrale ad opera di ditte autorizzate allo smaltimento. Il liquame chiarificato verrà smaltito mediante sub irrigazione.”

Nel paragrafo 2 “TRATTAMENTI SECONDARI”, ai punti 2.1 “Subirrigazione” e 2.2 “Sub — Irrigazione Drenata” il periodo “La falda a valle del sistema di dispersione, per una distanza di almeno 100 m da essa, non potrà essere utilizzata per usi potabili o domestici, o per l’irrigazione di prodotti da mangiare crudi”, è sostituito dal seguente:

“La falda a valle del sistema di dispersione, per una distanza di almeno 100 m da essa, non potrà essere utilizzata per usi domestici o per l’irrigazione di prodotti da mangiare crudi a meno di accertamenti chimici e microbiologici valutati caso per caso dall’autorità sanitaria.

L’utilizzo ai fini potabili è, invece, soggetto alla normativa vigente in materia di acque potabili ed, in particolare, alle prescrizioni del D. Lgs. 152/2006 e del regolamento regionale 12/2011.”

Il paragrafo 4 “TRATTAMENTI IN DEROGA” è sostituito dal seguente:

“4. DEROGA AI TRATTAMENTI APPROPRIATI.

DEPOSITO TEMPORANEO ACQUE REFLUE E SUCCESSIVO SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI

Nei casi in cui è applicabile la deroga ai trattamenti appropriati, ai sensi di quanto stabilito nell’articolo 10 bis, è consentito l’utilizzo di vasche a tenuta stagna che rispettino le caratteristiche costruttive e i sistemi di gestione di seguito riportati.

4.1 Vasche a tenuta stagna

Le vasche a tenuta stagna dovranno avere caratteristiche costruttive di impermeabilità della parete e del fondo, saranno interrati e posti all’esterno degli edifici a distanza di almeno 5 mt. dai muri perimetrali di fondazione e di almeno 20 mt. da condotte, pozzi o serbatoi di acqua potabile interrati. Il dimensionamento delle vasche a tenuta sarà stabilito in funzione del numero degli utenti.

Indicativamente si farà riferimento ai seguenti dati:

Principali elementi per il dimensionamento	
N. utenti (AE)	Volume (mc)
<10	30
da 11a 20	60
>20	Non ammesso l’uso di vasche a tenuta

Per capacità superiori ai 30 mc. dovranno realizzarsi almeno due vasche con funzionamento alternato. Lo svuotamento dovrà avvenire, ad opera di ditte autorizzate, trimestralmente o con cadenza commisurata all’utilizzo della vasca, secondo quanto stabilito dall’Autorità competente sulla base del parere dell’ASL competente e, comunque, almeno una volta all’anno.

In caso di utilizzo connesso ad attività stagionale, il conferimento del rifiuto liquido deve comunque avvenire alla chiusura della stessa attività.

E’ fatto obbligo al produttore di rifiuti di tenere a disposizione degli organi di controllo il Formulario di Identificazione dei Rifiuti, secondo quanto disposto dall’art. 193 del D. Lgs. 152/2006.”

Nell’Allegato 5 “DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE”, al punto 1) lettera b.:

- al secondo punto elenco la scala di rappresentazione "1:2000" è sostituita da "1: 500".
- al settimo punto elenco le parole "scala 1:25.000 (IGMI serie 25)" sono sostituite dalle seguenti: "in scala adeguata".

Al punto 1) lettera c. dopo le parole "pozzi esistenti" sono aggiunte le seguenti: "ad uso irriguo, domestico e potabile".

Art. 13
(Inserimento dell'Allegato 6)

Dopo l'Allegato 5 è inserito il seguente Allegato 6:

"DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE

In caso di deposito temporaneo delle acque reflue, il produttore del refluo deve inoltrare all'autorità competente una comunicazione corredata da:

1) "Progetto del sistema di deposito temporaneo" contenente i documenti sottoelencati (in formato cartaceo e digitale).

a. Relazione tecnica asseverata, nella quale siano indicati:

- le motivazioni di ordine tecnico che rendono impossibile l'adeguamento % la realizzazione di un sistema di trattamento appropriato nonché l'allacciamento alla rete fognaria;
- calcolo del carico idraulico e inquinante da stoccare;
- dimensionamento della vasca a tenuta stagna;
- modalità di smaltimento delle acque reflue stoccate;

b. Elaborati grafici di progetto, che comprendano:

- stralcio foglio catasto terreni con l'indicazione delle particelle catastali interessate dall'insediamento e dalla vasca di stoccaggio e la localizzazione di opere di captazione delle acque sotterranee esistenti;
- stralcio aerofotogrammetria in scala 1:500 indicante collocazione della vasca di stoccaggio e relative coordinate geografiche (secondo il sistema di riferimento/datum WGS84 fuso 33N), nonché i vincoli gravanti sull'area di intervento;
- planimetria generale, pianta e sezioni del sistema, in opportuna scala;

c. Relazione di compatibilità del sistema di deposito temporaneo con i vincoli gravanti sull'area di intervento.

2) Documentazione attestante il titolo che consente l'uso dell'area su cui insiste il deposito temporaneo (nel caso di area di proprietà del richiedente l'autorizzazione, può essere presentata un'autocertificazione).

3) Accertamento condizioni di assimilabilità (limitatamente agli scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche) contenente i documenti sottoelencati:

- iscrizione camera di commercio e codice istat dell'attività;
- documentazione attestante il verificarsi delle condizioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 3 del presente regolamento;

- *relazione contenente le informazioni necessarie a valutare il processo di formazione dello scarico;*
- *referti analitici in numero sufficiente ad attestare la qualità delle acque reflue prodotte nell'arco dell'intero ciclo produttivo (in caso di impianto esistente o successivamente all'attivazione di nuovo impianto)."*

Art. 14
(Norme finali)

A decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente regolamento.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 26 MAG. 2016

EMILIANO

ALLEGATO**REGOLAMENTO REGIONALE**

*Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E.,
ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.
[D.Lgs. n.152/2006, art.100 - comma 3]*

INDICE**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 (Campo di applicazione e finalità)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Acque reflue domestiche e acque reflue assimilate alle domestiche)

CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE

- Art. 4 (Principi generali)
Art. 5 (Calcolo degli abitanti equivalenti)
Art. 6 (Tipologie di trattamenti e limiti allo scarico)

CAPO III – REGIME AUTORIZZATORIO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE

- Art. 7 (Criteri generali)
Art. 8 (Autorizzazione allo scarico)
Art. 9 (Prescrizioni dell'autorizzazione)
Art. 10 (Revoca dell'autorizzazione)
Art. 10 bis (Deroga ai trattamenti appropriati. Deposito temporaneo acque reflue)

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 11 (Vigilanza e Controllo)
Art. 12 (Sanzioni)
Art. 13 (Norme finali e di rinvio)

ALLEGATI

- ALLEGATO 1. TAB. A –REFLUI ASSIMILABILI ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE
ALLEGATO 2. TAB. B – LIMITI ALLO SCARICO PER INSEDIAMENTI FINO A 2.000 A.E.
ALLEGATO 3. TAB. C – TRATTAMENTI APPROPRIATI PER INSEDIAMENTI FINO A 2.000 A.E.
ALLEGATO 4. TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE ADOTTABILI COME TRATTAMENTI APPROPRIATI
ALLEGATO 5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
ALLEGATO 6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE

CAPO I**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1****(Campo di applicazione e finalità)**

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni dell'art. 100, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, la gestione di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati, inferiori o uguali ai 2.000 abitanti equivalenti non recapitanti nella rete fognaria.
2. Il presente regolamento ha come finalità precipua la tutela ed il miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee del territorio regionale, in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità individuati nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 e dei suoi aggiornamenti.
3. A tale scopo, il presente regolamento definisce, in particolare:
 - *l'assimilazione ad acque reflue domestiche*, ai sensi dell'art. 101, comma 7, lettera e) del D.Lgs. 152/2006;
 - *i valori limite di emissione* da applicarsi agli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate provenienti da insediamenti isolati di consistenza inferiore ai 2.000 A.E.;
 - *i trattamenti* a cui devono essere sottoposte le acque reflue domestiche e assimilate e *i tempi di adeguamento*, ai sensi dell'art. 100, comma 3, dello stesso decreto;
 - *il regime autorizzatorio* degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate.

Art. 2**(Definizioni)**

1. Ai fini del presente regolamento, si richiamano le seguenti definizioni del D. Lgs 152/2006:
 - a) **abitante equivalente**: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
 - b) **acque reflue domestiche**: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
 - c) **acque reflue industriali**: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
 - d) **acque reflue urbane**: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
 - e) **agglomerato**: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
 - f) **applicazione al terreno**: l'apporto di materiale al terreno mediante spandimento e/o mescolamento con gli strati superficiali, iniezione, interrimento;

- g) **utilizzo agronomico**: la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;
- h) **bestiame**: tutti gli animali allevati per uso o profitto;
- i) **scarico**: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D. Lgs.152/2006;
- j) **acque di scarico**: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- k) **trattamento appropriato**: il trattamento delle acque reflue domestiche mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del D.Lgs. 152/2006.
- l) **trattamento primario**: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico-fisici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20 per cento ed i solidi sospesi totali almeno del 50 per cento;
- m) **trattamento secondario**: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria, o mediante altro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06;
- n) **valore limite di emissione**: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure massa per unità di prodotto di materia prima lavorata, o in massa per unità di tempo; i valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'impianto, senza tener conto dell'eventuale diluizione; l'effetto di una stazione di depurazione di acque reflue può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.
2. Inoltre, si intende per:
- o) **insediamenti, installazioni o edifici isolati** (di seguito insediamenti isolati): le costruzioni edilizie ubicate in zone non servite da rete fognaria;
- p) **titolare dello scarico**: il titolare dell'attività da cui origina lo scarico e a cui compete la responsabilità tecnica, amministrativa e finanziaria degli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione delle opere e del rispetto dei limiti allo scarico;
- q) **titolare dell'impianto di trattamento**: il titolare dell'attività da cui provengono le acque reflue domestiche o assimilate a cui compete la responsabilità tecnica, amministrativa e finanziaria degli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione delle opere;
- r) **acque di scambio termico**: acque utilizzate esclusivamente con lo scopo di realizzare opportuni scambi termici all'interno dei processi produttivi che non entrano in contatto con la materia lavorata;

- s) **scarichi in atto e/o esistenti:** gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in esercizio e conformi alla disciplina e al regime autorizzatorio previgente;
- t) **gestione di acque reflue domestiche e assimilate:** trattamento e scarico delle acque reflue domestiche e assimilate ovvero deposito temporaneo delle stesse;
- u) **deposito temporaneo:** stoccaggio di acque reflue in vasche a tenuta stagna nel luogo in cui sono state prodotte, in attesa di smaltimento attraverso conferimento a ditta autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
- v) **Autorità competente:** soggetto preposto al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 3

(Acque reflue assimilate alle domestiche)

1. Ai fini della gestione delle acque reflue, sono assimilate alle acque reflue domestiche, oltre a quelle indicate all'art. 101, comma 7¹, del D. Lgs. 152/2006, le acque reflue provenienti dalle attività produttive elencate di seguito:

- a) attività di produzione e commercio di beni o servizi le cui acque reflue sono costituite esclusivamente dallo scarico di acque derivanti dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- b) allevamento di altri animali diversi da bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovini, caprini, equini con peso vivo medio per anno non superiore alle 2 tonnellate;
- c) stabulazione e custodia di animali non ai fini di allevamento (con eventuale realizzazione di un impianto di disinfezione, qualora venga richiesta specificamente dall'autorità competente all'autorizzazione allo scarico o dall'autorità sanitaria);
- d) commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande, tabacco ed altro, in esercizi specializzati o meno, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente allo stesso commercio con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività;
- e) laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, ad esclusione dei derivati del latte di cui al punto f), con consumo idrico giornaliero fino a 5 mc nel periodo di massima attività;
- f) laboratori artigianali per la produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, yogurt, latticini, con quantità di prodotto lavorato non superiore a 700 Kg di latte al giorno e a condizione che non sussista scarico del siero;
- g) attività alberghiere e ricettive (di cui alla L.R. 11/1999), rifugi montani, agriturismi (anche con attività di allevamento solo se la stessa è riconducibile al punto b) e campeggi;
- h) attività di ristorazione, a condizione che gli oli alimentari usati vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte quarta o, in alternativa, che il trattamento delle acque reflue sia dotato di pozzetti degrassatori;

¹ (art. 101, comma 7, del D.Lgs. 152/2006)

Salvo quanto previsto dall'art. 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
- f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

- i) bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento e spettacolo), enoteche-bottiglierie con somministrazione;
- j) discoteche, sale da ballo, night clubs, pubs, sale giochi e biliardi e simili;
- k) stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali);
- l) centri e stabilimenti per il benessere fisico;
- m) piscine (con esclusione delle piscine riempite con acqua di mare non recapitanti in acque marine) e stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro-lavaggio dei filtri non preventivamente trattate;
- n) asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, e università (con esclusione dei laboratori in cui vengano utilizzate sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06);
- o) case di riposo senza cure mediche;
- p) ambulatori medici, studi veterinari o odontoiatrici o simili e laboratori connessi alle attività a condizione che reattivi, reagenti e prodotti analizzati vengano smaltiti come rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte quarta;
- q) laboratori di parruccheria, barberia ed istituti di bellezza con consumo idrico giornaliero fino a 1 mc nel periodo di massima attività;
- r) lavanderie e/o tintorie che trattano non più di 100 Kg di biancheria al giorno e a condizione che non sussista scarico di sostanze solventi.

2. Sono inoltre assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue prodotte da insediamenti di produzione di beni e servizi non recapitanti in pubblica fognatura con portata giornaliera inferiore ai 15 mc e con caratteristiche qualitative, prima di ogni trattamento depurativo, tali da garantire il rispetto dei valori limite stabiliti alla **tabella A - Allegato 1**.

3. Fermo restando le assimilabilità di cui al precedente comma 1, le acque reflue domestiche che scaricano in pubblica fognatura dovranno rispettare i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato.

CAPO II

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE

Art. 4 **(Principi generali)**

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di consistenza inferiore o uguale ai 2.000 A.E. devono essere sottoposti a trattamenti depurativi mediante sistemi individuali o altri sistemi pubblici e privati, di seguito denominati trattamenti appropriati.

2. I sistemi di trattamento da adottare devono garantire la conformità dello scarico ai valori limite di emissione fissati dal presente regolamento, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale delle acque superficiali e sotterranee.

3. Fermo restando le disposizioni del presente regolamento, nell'ambito delle misure di tutela quantitativa della risorsa idrica, gli enti locali possono incentivare l'utilizzo di tecniche per il recupero delle acque reflue oggetto del presente regolamento promuovendo gli interventi di

edilizia sostenibile, in conformità con quanto disposto dalla L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile".

Art. 5

(Calcolo degli abitanti equivalenti)

1. I sistemi di trattamento dei reflui devono essere individuati e dimensionati in base al numero degli *abitanti equivalenti* (nel seguito A.E) da servire. Il concetto di *abitante equivalente* viene utilizzato come unità di misura del carico inquinante di natura biodegradabile veicolato dalle acque reflue.

2. Gli A.E. sono definiti attraverso i seguenti parametri: *richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5)* ai sensi dell'art. 74 - comma 1 - lett. a) del D. Lgs. 152/2006, *richiesta chimica di ossigeno (COD)* e *volume di scarico* e vengono determinati numericamente mediante applicazione dei seguenti valori unitari:

- 1 A.E. = richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) = 60 grammi di ossigeno al giorno;
- 1 A.E. = richiesta chimica di ossigeno (COD) = 130 grammi di ossigeno al giorno;
- 1 A.E. = volume di scarico = 120 litri al giorno.

Il numero di A.E. da assumere a riferimento per il dimensionamento e la scelta del sistema di trattamento delle acque reflue domestiche e/o assimilate è pari al valore più alto risultante dall'applicazione delle suddette equivalenze.

3. I parametri di cui al punto precedente sono da intendersi riferiti allo scarico giornaliero di punta del periodo di massimo carico dell'attività. In assenza di altri dati si può far riferimento al consumo idrico come risultante dalle fatturazioni del gestore del S.I.I. e di eventuali altre fonti di approvvigionamento autonomo, scomputando i volumi non scaricati in ragione della tipologia delle attività svolte.

3 bis. Qualora non sia possibile identificare il carico in A.E. in modo diretto riconducendosi ai criteri di cui al comma 2, è possibile determinare il carico in A.E. sulla base della dotazione idrica valutata secondo i criteri tecnici utilizzati per la progettazione e dettati dalla letteratura di riferimento, scomputando i volumi che non saranno scaricati in ragione della tipologia delle attività svolte.

Art. 6

(Limiti allo scarico e tipologie di trattamenti)

1. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di consistenza inferiore o uguale ai 2.000 A.E. devono rispettare i valori limite di emissione stabiliti dal presente regolamento ed indicati nella **tabella B – Allegato 2**.

2. Il rispetto dei valori limite di emissione non può in alcun caso essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, né con acque di scambio termico.

3. I valori limite di emissione allo scarico previsti dalla **tabella B – Allegato 2** al presente regolamento sono definiti in funzione della dimensione dell'insediamento e della tipologia del corpo ricettore (acque superficiali e marino costiere, suolo). Relativamente alla consistenza dell'insediamento, vengono individuate tre classi di applicabilità dei trattamenti appropriati, dipendenti dal numero degli abitanti equivalenti serviti:

- a) fino a 50 A.E.

- b) tra 51 e 500 A.E.
- c) tra 501 e 2.000 A.E.

4. La conformità ai valori limite di emissione non è richiesta per gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti aventi dimensione inferiore o uguale a 50 A.E. per i quali deve, comunque, essere garantita l'efficienza del trattamento appropriato adottato.

5. L'individuazione del trattamento depurativo necessario a garantire il rispetto dei limiti allo scarico deve essere fatta in base al carico organico da trattare e alla tipologia del recettore dello scarico. A tal fine, negli allegati del presente regolamento sono state individuate, in funzione della consistenza dell'insediamento e del recapito finale, le più diffuse tipologie di trattamento appropriato applicabili (**tabella C - Allegato 3**) nonché le relative specifiche tecniche comprensive dei principali interventi manutentivi (**Allegato 4**).

6. Fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla **tabella B - Allegato 2**, la scelta della soluzione impiantistica più idonea va operata tenendo conto delle seguenti ulteriori indicazioni:

- Per insediamenti isolati che registrano un numero superiore a 1.000 presenze al giorno devono essere utilizzati, esclusivamente, trattamenti di tipo tecnologico.
- Per insediamenti isolati recapitanti in aree sensibili e in corpi idrici superficiali, il cui stato ambientale è classificato "elevato" ai sensi del D.Lgs. 152/2006, è necessario favorire i processi di abbattimento dell'azoto. A tal fine si ritengono adeguate:
 - le configurazioni costituite da vasche Imhoff seguite da vasche di fitodepurazione combinate, per insediamenti di consistenza compresa fra 51 e 500 A.E.;
 - le configurazioni costituite da impianti tecnologici tradizionali implementati da sistemi naturali di finissaggio, quali stagni aerobici o bacini di fitodepurazione, per insediamenti di consistenza compresa fra 501 e 2.000 A.E.

7. I titolari degli scarichi possono proporre all'Autorità competente l'installazione di sistemi alternativi a quelli individuati nella suddetta **tabella B** che garantiscono prestazioni almeno equivalenti, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite di emissione prescritti dal presente regolamento.

CAPO III

REGIME AUTORIZZATORIO

DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE

Art. 7

(Disposizioni generali)

1. Tutti gli scarichi oggetto del presente regolamento devono essere preventivamente autorizzati.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, la domanda di autorizzazione agli scarichi è presentata all'autorità competente secondo quanto disposto dalla L.R. 24/1983 come modificata dalla L.R. 31/1995, nonché dal Titolo VIII della L.R. 17/2000. Al riguardo, con riferimento a quanto

previsto dall'art. 42, comma 1², della L.R. 24/1983 "Tutela ed uso delle risorse idriche e risanamento delle acque in Puglia" e s.m.i. circa i compiti dei Comuni, ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- si assume che gli "insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi" corrispondono in termini di carico inquinante ad "insediamenti di consistenza fino a 50 A.E.", di cui al presente regolamento;
- per la definizione dei "campeggi e villaggi turistici" si rinvia alle descrizioni riportate al Titolo II della L.R. 11/1999 inerente la disciplina delle strutture ricettive.

3. Gli scarichi in atto e/o esistenti di acque reflue domestiche o assimilate provenienti da insediamenti, installazioni o edifici isolati inferiori o uguali ai 2.000 A.E. devono essere adeguati alle disposizioni di cui al presente regolamento entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

4. In deroga a quanto previsto al comma precedente, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, per prevenire possibili inconvenienti igienico-sanitari, può richiedere adeguamenti delle modalità di scarico o del sistema di trattamento alle disposizioni di cui al presente regolamento, fissando un tempo inferiore e comunque compatibile con gli interventi necessari.

5. È altresì consentita – in deroga – la gestione delle acque reflue domestiche e assimilate mediante deposito temporaneo dei liquami prodotti e successivo smaltimento degli stessi, laddove ricorrano le condizioni stabilite nel successivo *articolo 10 bis*.

Art. 8 **(Autorizzazione allo scarico)**

1. L'autorizzazione è rilasciata in forma definitiva per tutti gli scarichi che rispettano i valori limite di emissione e le prescrizioni di cui al presente regolamento regionale.

2. L'autorizzazione può prevedere un periodo provvisorio di esercizio, a decorrere dalla data di attivazione dello scarico, per la messa a punto dei processi depurativi. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la durata minima tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superare il limite di 120 giorni, prorogabili, in via eccezionale, su valutazione dell'autorità competente conseguente a motivata richiesta. L'autorità competente potrà altresì stabilire, nell'atto autorizzativo, una specifica disciplina dello scarico nel periodo provvisorio.

3. L'autorizzazione allo scarico viene concessa al titolare dello scarico a seguito di presentazione di istanza (nei modi di legge) corredata della documentazione di cui all'Allegato 5. Per scarichi esistenti provenienti da insediamenti di consistenza superiore a 50 A.E., detta documentazione deve essere integrata dai certificati di analisi chimico fisiche e batteriologiche delle acque di scarico, non antecedenti a tre mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione.

² (art. 42, comma 1, della L.R. 24/1983 s.m.i.)

I Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli Scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici in aree non servite da pubblica fognatura.

Tali analisi, qualora l'attività sia a carattere stagionale, dovranno essere riferite al periodo d'attività dell'impianto.

4. L'autorità competente definisce eventuali documenti integrativi, oltre che termini e modalità con le quali gli stessi dovranno essere predisposti, anche in funzione di quanto previsto dal precedente art. 6.

5. L'autorità competente provvede al rilascio dell'autorizzazione allo scarico entro 90 giorni dalla ricezione della domanda completa di tutti i documenti necessari. La medesima autorità trasmette alla Regione Puglia il provvedimento autorizzatorio rilasciato.

6. I titolari di nuovi scarichi provenienti da insediamenti di consistenza superiore a 50 A.E., sono tenuti a presentare l'istanza di cui al comma 3 prima dell'acquisizione del titolo abilitativo alla costruzione e comunque preventivamente all'inizio dei lavori di realizzazione degli stessi. L'autorità competente attiverà la procedura per il rilascio dell'autorizzazione preliminare, propedeutica all'autorizzazione definitiva, in cui sono definiti:

- i tempi di attivazione dello scarico;
- i limiti allo scarico, in conformità al dettato del presente regolamento;
- la durata dell'autorizzazione preliminare, connessa alla durata del titolo abilitativo alla costruzione;
- il numero di eventuali autocontrolli.

Ad avvenuta realizzazione dei lavori, il titolare dovrà darne comunicazione all'autorità competente che attiverà la procedura per il rilascio dell'autorizzazione definitiva, di cui ai commi precedenti. Qualora le caratteristiche dello scarico realizzato si discostino da quanto previsto in fase preliminare, deve essere prodotta la documentazione integrativa attestante tali variazioni.

7. Per i nuovi scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche, l'autorità competente, acquisita la documentazione prevista all'Allegato 5, accerta le condizioni di assimilabilità di cui al precedente art. 3. A tale scopo, in fase di rilascio dell'autorizzazione preliminare potrà fare riferimento a dati e documentazioni relativi a scarichi provenienti da attività simili o alla più aggiornata letteratura tecnica di settore; all'atto del rilascio dell'autorizzazione definitiva dovrà accertare il reale rispetto delle condizioni di assimilabilità.

8. Al di fuori dell'ambito di applicazione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio; un anno prima della scadenza il titolare dello scarico deve chiederne il rinnovo all'autorità competente.

9. L'autorità competente stabilisce la documentazione da allegare all'istanza di rinnovo, in funzione dei documenti presentati nella precedente autorizzazione allo scarico. Se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata, lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento.

Limitatamente agli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate derivanti da insediamenti, installazioni o edifici isolati di consistenza fino a 500 A.E., le autorizzazioni definitive rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono tacitamente rinnovate ogni quattro anni decorrenti dalla data del rilascio, conformemente a quanto disposto dall'art. 124, comma 8, del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.

10. Qualora gli scarichi autorizzati subiscano modifiche tali da determinare variazioni rilevanti delle caratteristiche quali-quantitative e/o del recapito finale dello scarico, i titolari degli stessi sono tenuti a darne immediata comunicazione all'autorità competente, con contestuale inoltro di apposita istanza di autorizzazione. L'autorità competente, verificata la compatibilità dello scarico con il corpo recettore secondo le disposizioni del presente regolamento, adotta i provvedimenti conseguenti. A tale scopo, per variazioni rilevanti si intendono:

- la variazione della destinazione d'uso dell'insediamento o l'incremento dell'attività (sia essa residenziale, che turistico-ricettiva od economica) che comporta un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti tale da richiedere un diverso trattamento appropriato ai sensi di quanto previsto al Capo II e alla tabella 2 – Allegato 3 del presente regolamento.
- la variazione del recapito finale tale da richiedere un diverso trattamento appropriato e/o diversi limiti allo scarico ai sensi di quanto previsto al Capo II, alla tabella 2 – Allegato 3 e alla tabella 3 – Allegato 4 del presente regolamento.

Art. 9

(Prescrizioni dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione contiene i seguenti obblighi minimi per il titolare dello scarico:
 - a) obbligo per il titolare dello scarico di garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
 - b) obbligo per il titolare dello scarico di garantire nel tempo il corretto dimensionamento degli impianti, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di A.E. da servire;
 - c) obbligo di notificare all'Ente autorizzante ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico di cui al comma 9 del precedente art. 8, eventuali adeguamenti dimensionali degli impianti nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell'impianto di depurazione;
 - d) per gli scarichi di dimensione oltre i 50 A.E., obbligo di rendere lo scarico accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, segnalando i punti di campionamento;
 - e) per gli scarichi di dimensione oltre i 500 A.E., obbligo di verificare tramite autocontrolli la qualità delle acque scaricate inviando annualmente all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico copia delle analisi in ingresso e in uscita dall'impianto, riferite al periodo di attività dello stesso;
 - f) per gli scarichi oltre i 1.000 AE, obbligo di prevedere un "Quaderno di impianto" nel quale devono essere indicate entro le 24 ore successive le operazioni svolte nel processo depurativo e tutte le eventuali anomalie riscontrate sulla qualità e quantità dei reflui in ingresso e in uscita, nonché le interruzioni del ciclo depurativo;
 - g) per gli scarichi di dimensione oltre i 1.000 A.E., obbligo di installazione di uno strumento di misurazione delle portate o, laddove ritenuto opportuno dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, dei volumi scaricati e di registrazione giornaliera nel Quaderno di impianto dei volumi scaricati.
2. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, laddove ritenuto necessario, definisce ulteriori obblighi e prescrizioni tecniche, finalizzati ad evitare l'aumento dell'inquinamento del corpo recettore.
3. In sede di autorizzazione allo scarico, l'autorità competente stabilisce:

- le modalità di realizzazione degli autocontrolli di verifica della qualità delle acque;
- gli specifici parametri sui quali dovrà essere esercitata l'attività di autocontrollo e di controllo, in funzione della natura del reflu e del recapito finale, fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione di cui alla tabella B – Allegato 2 - del presente regolamento;
- il limite opportuno relativo al parametro "Escherichia coli" espresso come UFC/100 ml. Si consiglia un limite non superiore a 5.000 UFC/100 ml.

Art. 10

(Revoca dell'autorizzazione)

1. Le autorizzazioni allo scarico devono essere revocate in caso di mancato adeguamento alle disposizioni del presente regolamento.
2. Prima di revocare l'autorizzazione, l'autorità competente al controllo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 12, procede alla diffida ed assegna un termine perentorio per la regolarizzazione dello scarico. Decorso tale termine senza che l'interessato vi abbia provveduto, l'autorità competente contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, ingiunge l'immediata cessazione dello scarico.
3. Qualora si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, l'autorità competente dispone, contestualmente alla diffida di cui al comma precedente, la sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato.

Art. 10 bis

(Deroga ai trattamenti appropriati. Deposito temporaneo acque reflue.)

1. Il deposito temporaneo delle acque reflue non è consentito per nuove costruzioni. Per insediamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e di consistenza fino a 20 A.E., qualora risulti manifesta l'impossibilità tecnica di provvedere all'adeguamento o di realizzare l'impianto di trattamento appropriato conformemente al presente regolamento, è possibile prevedere - quale deroga al trattamento appropriato - il deposito temporaneo delle acque reflue.

Il deposito temporaneo dei liquami mediante utilizzo di vasche a tenuta, con estrazione periodica ed idoneo smaltimento degli stessi³, deve rispettare i sistemi di gestione e le caratteristiche costruttive di cui all'allegato 4 - punto 4.1.

2. Ai fini della deroga al trattamento appropriato, il produttore del reflu deve inoltrare apposita comunicazione all'Autorità competente. La comunicazione deve essere corredata da relazione asseverata, redatta da tecnico abilitato, comprovante le circostanze tecniche che rendono impossibile l'adeguamento e/o la realizzazione del trattamento secondo le disposizioni del presente regolamento, nonché dalla ulteriore documentazione indicata nell'Allegato 6. L'Autorità competente, a seguito di verifica, rilascia idoneo nulla osta entro 60 giorni dalla ricezione della medesima. In assenza di pronuncia, il nulla osta si intende acquisito.

³ Si precisa che le immissioni dei reflui domestici in c.d. vasche a tenuta con successivo conferimento dei liquami ad un impianto di depurazione, pubblico o privato, non costituiscono uno scarico bensì un conferimento di rifiuti liquidi, previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 152/2006. Conseguentemente, i reflui devono essere gestiti e smaltiti come rifiuti, ai sensi della Parte IV dello stesso Decreto.

3. Per gli insediamenti esistenti di cui al punto 1. ricadenti in aree che, essendo incluse negli agglomerati individuati nel vigente Piano regionale di Tutela delle Acque, saranno servite da pubblica fognatura, la deroga assume carattere provvisorio, nelle more della realizzazione della rete fognaria. L'efficacia del nulla osta cessa al momento della realizzazione della pubblica fognatura e l'utenza dovrà essere obbligatoriamente allacciata alla stessa, non potendo più essere consentito il deposito temporaneo di acque reflue. L'allacciamento dovrà avvenire nei tempi che saranno individuati dall'ufficio competente e secondo le modalità previste dal soggetto gestore.

4. Nei casi di cui al precedente comma 3, qualora specifiche criticità territoriali rendano impossibile il rispetto delle caratteristiche tecnico-costruttive di cui all'allegato 4 – punto 4.1, è rimessa alle valutazioni dell'Autorità competente l'eventuale rilascio di nulla osta al deposito temporaneo mediante opere con caratteristiche tecnico-costruttive diverse, previo parere di compatibilità igienico-sanitaria dell'ASL territorialmente competente, fermo restando il rispetto delle finalità del presente regolamento e di ogni ulteriore disposizione vigente in materia.

5. Il nulla osta al deposito temporaneo delle acque reflue contiene le seguenti prescrizioni minime per il produttore del refluo:

- a) adempimenti finalizzati a garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento del sistema di stoccaggio, previo parere dell'ASL territorialmente competente;
- b) obbligo di notificare all'Autorità competente ogni variazione della destinazione d'uso dell'insediamento o l'incremento dell'attività che comporta un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti, tale da richiedere modifiche al sistema di stoccaggio o da determinare il superamento della soglia di applicabilità di 20 A.E., nonché il trasferimento della proprietà;
- c) obbligo di allaccio alla pubblica fognatura nel momento in cui vengono realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che attualmente ne sono sprovviste.

6. Il nulla osta al deposito temporaneo deve essere revocato in caso di mancato rispetto alle prescrizioni di cui al presente articolo. Prima della revoca, l'autorità competente al controllo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 12, procede alla diffida ed assegna un termine perentorio per la regolarizzazione del sistema di stoccaggio delle acque reflue. Decorso tale termine senza che l'interessato vi abbia provveduto, l'autorità competente ingiunge l'immediata cessazione del deposito temporaneo.

7. Qualora si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente, l'autorità competente dispone, contestualmente alla diffida di cui al comma precedente, la sospensione dell'efficacia del nulla-osta per un tempo determinato.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11 (Vigilanza e Controllo)

1. Prima del rilascio del titolo abilitativo a costruire, per insediamenti che produrranno scarichi di acque reflue domestiche o assimilabili alle domestiche di consistenza superiore a 50 A.E., l'ente

concedente accerta il possesso dell'autorizzazione preliminare allo scarico da parte del richiedente.

2. L'autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni e/o nulla osta attua ed organizza la vigilanza e il controllo degli scarichi di cui al presente regolamento.

3. I controlli devono essere effettuati con cadenza periodica semestrale (o secondo quanto diversamente definito dall'autorità competente) oltre ad essere integrati dagli eventuali autocontrolli; gli stessi devono essere tesi a verificare il regolare funzionamento delle attrezzature tecniche nonché l'osservanza delle presenti norme e delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione.

4. I controlli devono, comunque, accertare che le operazioni di smaltimento non provochino danno alla salute pubblica e all'ambiente.

5. In sede di controllo deve essere redatto apposito verbale degli accertamenti, delle verifiche effettuate e dell'eventuale prelevamento di campioni. In caso di svolgimento di operazioni di campionamento, le stesse saranno effettuate secondo le modalità tecniche e procedurali descritte nel Regolamento Regionale n. 1 del 3/11/1989 (*Disciplina del prelevamento campioni acque reflue*). I risultati delle analisi e il giudizio complessivo devono essere notificati al titolare dello scarico. In caso di violazione delle disposizioni vigenti, l'autorità che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione allo scarico ne dà comunicazione ai competenti organi regionali, entro quindici giorni dal ricevimento.

6. Il controllo sul successivo smaltimento dei fanghi da trattamenti appropriati e/o dei liquami da stoccaggio, attraverso conferimento a ditta autorizzata, è soggetto alle disposizioni della Parte IV del D. Lgs. 152/2006 recante "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati".

Art. 12 **(Sanzioni)**

1. In caso di violazione alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., rispettivamente nel Titolo V della Parte Terza per gli scarichi, e nel Titolo VI della Parte Quarta per lo smaltimento dei rifiuti.

2. All'accertamento delle violazioni provvedono i funzionari ed agenti degli organi di controllo di cui al precedente art. 11. I soggetti cui compete effettuare l'accertamento possono accedere alle proprietà private e pubbliche e procedere ai controlli, alle rilevazioni ed alle operazioni necessarie allo svolgimento.

Art. 13 **(Norme finali e di rinvio)**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

2. Dalla stessa data sono abrogati il Regolamento Regionale n. 1 del 20/02/1988 recante "*Disciplina degli impianti di smaltimento sul suolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50*

vani o 5.000 mc. e degli insediamenti turistici non allacciati alla pubblica fognatura” e il Regolamento regionale n. 4 del 3/11/1989 recante “Disciplina degli impianti provvisori di smaltimento sul suolo di nuovi insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 mc. nei Comuni o nelle aree urbane non ancora serviti da pubbliche fognature”.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti che regolano tale materia, con particolare riguardo al D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., alla L.R. 24/1983 s.m.i. e alla L.R. 17/2000.

ALLEGATO 1

Tabella A - Reflui assimilabili alle acque reflue domestiche

Acque reflue prodotte da insediamenti di **produzione di beni e servizi non recapitanti in pubblica fognatura**.
Valori limite di emissione del refluo, a monte di ogni trattamento depurativo, per l'assimilabilità alle acque reflue domestiche

Parametro/sostanza	unità di misura	valore limite di emissione
Portata	mc/giorno	15
pH	-	5,5-9,5
Temperatura	°C	30
Colore	-	Non percettibile su uno spessore di 10 cm con diluizione 1:40
Odore	-	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere
Materiali grossolani	-	assenti
Solidi sospesi totali	mg/l	350
BOD5 (come ossigeno)	mg/l	250
COD (come ossigeno)	mg/l	500
Rapporto COD/BOD5	-	2,2
Fosforo totale (come P)	mg/l	20
Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	50
Azoto nitroso (come N)	mg/l	0,6
Azoto nitrico (come N)	mg/l	30
Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	40
Tensioattivi	mg/l	15
Ulteriori parametri contemplati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 (su specifica richiesta dell'autorità competente in relazione alla tipologia dell'attività che produce lo scarico assimilabile)	--	I relativi valori limite di emissione prescritti dalla tabella 3 per gli scarichi in acque superficiali.

ALLEGATO 2

Tabella B - Limiti allo scarico per gli insediamenti isolati fino a 2.000 A.E.						
Tipologia insediamento isolato	Consistenza AE	Fattore di occupazione	Recapito finale	Trattamenti consigliati di cui alla Tab. C	Limiti allo scarico	
<p>Abitazioni</p> <p>Attività con reflui assimilabili a domestici (art. 3 - comma 2 - del Regolamento)</p> <p>Attività produttive con reflui assimilabili ai domestici (art. 3 - comma 3 - del Regolamento)</p>	≤ 50	Continuo/Stagionale	suolo	A	Non richiesti (è sufficiente la verifica sul rispetto dei requisiti minimi di dimensionamento)	Tab. 4 - Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06
			suolo con falda vulnerabile	B		
			acque superficiali e marino-costiere	C		
	51 ÷ 500	Continuo/Stagionale	suolo	D	BOD ₅ < 40 [mg/l] COD < 160 [mg/l] SS < 80 [mg/l]	
			acque superficiali e marino-costiere	E		
			suolo	D		
501 ÷ 2.000	Continuo/Stagionale	acque superficiali e marino-costiere	F	BOD ₅ < 40 [mg/l] COD < 160 [mg/l] SS < 80 [mg/l]		

ALLEGATO 3

Tabella C - Trattamenti appropriati per insediamenti fino a 2.000 A.E.							
Classe di consistenza e recapito		A	B	C	D	E	F
Sistema di Trattamento							
1	Fossa Imhoff + Subirrigazione drenata con trincea a fondo impermeabile	X	X				
2	Fossa Imhoff + Subirrigazione fitoprotetta	X	X				
3	Fossa Imhoff + Subirrigazione fitoprotetta e drenaggio			X			
5	Fossa Settica + Trincea disperdente			X			
6	Fossa Settica + Fitodepurazione HF		X	X		X	X
7	Fossa Settica + Fitodepurazione VH			X		X	X
8	Fossa Settica + Stagno			X		X	X
9	Stagni in serie			X		X	X
10	Fossa Imhoff + Fitodepurazione combinata			X		X	X
11	Stagno anaerobico + Fitodepurazione combinata			X		X	X
12	Fossa Settica + Filtro a sabbia intermittente			X		X	
13	Fossa Imhoff + Filtro percolatore						X
14	Fossa Imhoff + Biodischi						X
15	Fossa Settica + Impianto areazione prolungata						X
16	Trattamento primario + Impianto ANO-OX				X		X
17	Impianto SBR				X		X
18	Chiariflocculazione						X
19	Impianto biologico + Fitodepurazione				X		X
20	Impianto biologico + Stagni di finissaggio				X		X
21	Impianto biologico + Chiariflocculazione						X

A	Trattamenti appropriati per scarichi fino a 50 A.E. sul suolo
B	Trattamenti appropriati per scarichi fino a 50 A.E. sul suolo a falda vulnerabile
C	Trattamenti appropriati per scarichi fino a 50 A.E. in acque superficiali e marino-costiere
D	Trattamenti specifici per scarichi oltre i 50 A.E. sul suolo
E	Trattamenti appropriati per scarichi da 51 a 500 A.E. in acque superficiali e marino-costiere
F	Trattamenti appropriati per scarichi da 501 a 2.000 A.E. in acque superficiali e marino-costiere (*)

(*) Nel caso di insediamenti con un numero superiore a 1.000 presenze/giorno devono essere utilizzati esclusivamente trattamenti di tipo tecnologico.

ALLEGATO 4**TIPOLOGIE IMPIANTISTICHE ADOTTABILI COME TRATTAMENTI APPROPRIATI:
SPECIFICHE TECNICHE**

I trattamenti appropriati, in conformità alle indicazioni dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06, devono essere individuati con l'obiettivo di:

- a) rendere semplice la manutenzione e la gestione;
- b) essere in grado di sopportare adeguatamente forti variazioni orarie del carico idraulico ed organico;
- c) minimizzare i costi gestionali.

Tali trattamenti, in funzione dei rendimenti depurativi da raggiungere, devono garantire il trattamento primario o secondario dei reflui, tramite l'adozione della più idonea soluzione tecnica. Gli impianti di trattamento appropriato, al fine di assicurare il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e di quelli aspecifica destinazione, devono rispettare le seguenti condizioni:

- garantire la tutela della falda e il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico-sanitaria;
- essere dimensionati e realizzati a regola d'arte nel rispetto delle indicazioni di cui alle tabelle B - Allegato 2 e C - Allegato 3;
- garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento.

1 TRATTAMENTI PRIMARI

Le principali tecnologie che realizzano il trattamento primario dei reflui, adottabili nell'ambito dei trattamenti appropriati, così come previsti dalla precedente Tabella C, sono:

- Fosse settiche di tipo tradizionale a due o tre camere
- Fosse settiche di tipo IMHOFF

Con l'adozione delle soluzioni tecniche sopra elencate si ottiene la sedimentazione del materiale grossolano trasportato dal refluo oppure la separazione di materiale che tende ad affiorare: grasso, olio, sapone ecc. In pratica il trattamento primario produce una chiarificazione del liquame riducendone il carico inquinante. Il sedimento delle fosse settiche può andare incontro a digestione anaerobica e deve essere periodicamente asportato mediante autospurgo.

Per il corretto funzionamento dell'impianto, la capacità delle fosse e pozzetti viene calcolata in base al numero di AE.

1.1. Fosse settiche di tipo tradizionale

Il trattamento dei liquami con fosse settiche dovrà essere seguito da un adeguato processo di depurazione secondaria poiché i rendimenti depurativi in ordine all'abbattimento del BOD5 e della carica batterica sono piuttosto modesti attestandosi sul 30-40 %. I liquami effluenti dalla vasca, inoltre, seppur caratterizzati da una minore concentrazione di sostanze organiche, si trovano in condizioni di elevata setticità. Tale condizione rende indispensabile sottoporre l'effluente ad un processo di ossidazione tramite, ad esempio, trattamenti di fitodepurazione. Le fosse settiche possono essere realizzate con elementi prefabbricati e devono essere opportunamente impermeabilizzate e completamente interrato. Si deve inoltre prevedere un tubo di ventilazione con caratteristiche tali da evitare la diffusione di cattivi odori; dovranno inoltre essere dotate di pozzetto con accesso dall'alto per l'ispezione della vasca e l'estrazione dei fanghi. L'ubicazione deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri di

fondazione e a non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o altra fonte di estrazione/approvvigionamento di acqua potabile interrate. Il dimensionamento deve tenere conto del volume di liquame sversato giornalmente prevedendo un tempo di detenzione pari ad almeno 12 ore e considerando un ulteriore volume per l'accumulo dei fanghi prodotti (5-10 litri per utente). L'estrazione del fango e della crosta deve essere effettuata periodicamente, in genere da una a quattro volte all'anno in funzione delle dimensioni della fossa.

1.2. Fosse settiche di tipo IMHOFF

Le vasche di tipo Imhoff possono essere utilizzate in tutti i casi di insediamenti civili di consistenza inferiore a 5.000 mc; sono caratterizzate dalla presenza di due comparti distinti (il primo detto di sedimentazione ed il secondo di digestione) per liquame e fango, consentendo un trattamento di chiarificazione e parziale stabilizzazione dei reflui civili. L'ubicazione deve essere esterna agli edifici e distante almeno 5 m dai muri perimetrali di fondazione e non meno di 20 m da condotte, pozzi o serbatoi di acqua potabile interrati. Le vasche devono essere interrate ed avere accesso dall'alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di tubo di ventilazione.

Il dimensionamento sarà stabilito in funzione del numero di utenti sulla base dei seguenti criteri:

Principali elementi per il dimensionamento		
<i>N. utenti (AE)</i>	<i>Volume Sedimentazione (mc)</i>	<i>Volume Digestione (mc)</i>
fino a 30	1	4
da 31 a 50	2	6

In particolare, le dimensioni saranno determinate in maniera proporzionale al numero degli utenti. Il fango verrà asportato con periodicità almeno trimestrale ad opera di ditte autorizzate allo smaltimento. Il liquame chiarificato verrà smaltito mediante sub irrigazione.

2 TRATTAMENTI SECONDARI

Di seguito si riportano i più usuali tipi di impianti che realizzano il trattamento secondario dei liquami provenienti da attività domestica e/o assimilabile. Tali trattamenti, posti a valle di un trattamento primario completano i trattamenti appropriati realizzando un sostanziale abbattimento dei principali inquinanti nonché la chiarificazione dell'effluente di scarico. Sono da privilegiare quei trattamenti secondari che comportano uno scarico in acque superficiali. L'immissione di scarichi sia pure depurati nei primi strati del suolo deve essere limitata ai casi non trattabili diversamente. Comunque, per la definizione dei massimi volumi scaricabili, restano vincolanti le capacità di assorbimento del terreno. Per cui si ritiene necessario per una corretta valutazione dei progetti dei sistemi depurativi, richiedere anche una Relazione Geologica che definisca:

- ✓ la stabilità dell'impianto
- ✓ la permeabilità del suolo
- ✓ l'interazione tra impianto e suo scarico con la falda acquifera
- ✓ la presenza di pozzi per approvvigionamento idrico
- ✓ il recettore ultimo dello scarico

2.1. Sub - Irrigazione

Questo sistema, applicato all'effluente di una vasca IMHOFF o di una fossa settica, consente sia lo smaltimento che una ulteriore depurazione, sfruttando le capacità depurative del terreno: meccaniche, chimiche, biologiche.

L'assorbimento, la degradazione biologica ed infine la dispersione del liquame avviene senza contatti diretti con l'atmosfera ed all'interno di una trincea di dispersione, evitando dunque problemi di natura igienica quali le esalazioni moleste e gli impaludamenti.

A monte della rete di sub-irrigazione è previsto un sifone di cacciata, in modo che vengano convogliate, seppur in maniera intermittente, portate di una certa entità in grado di interessare anche le zone terminali del sistema. La condotta di adduzione a tale dispositivo dovrà avere pendenza minima del 0,5%.

Tale metodologia è applicabile a terreni naturali permeabili con falda acquifera sufficientemente profonda.

Caratteristiche costruttive:

- Sviluppo della condotta disperdente funzione della natura del terreno e del tempo di percolazione. (vedi Tab. 1);
- Pozzetto di carico con sifone di cacciata per i liquami;
- Collegamento a tenuta stagna con la fossa settica e il pozzetto di carico.

Principali elementi per il dimensionamento	
Trincea	profondità 600÷700 mm
	Larghezza ≥ 400 mm
Condotta disperdente (costituita da elementi tubolari)	Diam. = 100÷120mm
	L = 300 ÷ 500 mm x elemento
	Pendenza = 0.2 ÷ 0.5 %

La condotta viene posta in una trincea profonda circa 600-700 mm all'interno di uno strato di pietrisco (dello spessore pari a 300 mm) collocato nella metà inferiore della stessa trincea. La trincea viene infine riempita con terreno di copertura, previa posa in opera di uno strato di tessuto non tessuto al fine di evitare la penetrazione di materiale fine all'interno dello strato di pietrisco sottostante (Fig.1). La trincea deve seguire l'andamento delle curve di livello per mantenere la condotta disperdente in idonea pendenza. Lungo l'asse della condotta disperdente saranno messe a dimora piante sempreverdi ad elevato apparato fogliare (lauroceraso, pitosforo, oleandro, ecc.) che consentono il rapido smaltimento del liquido chiarificato mediante evapotraspirazione.

Ubicazione:

- distanza ≥ 5 m dai muri perimetrali di fondazione dei fabbricati;
- distanza ≥ 30 m da condotte, serbatoi o altro servizio di acqua potabile;
- distanza tra il massimo livello della falda (in condizioni di massima ricarica) ed il fondo della trincea ≥ 1 m. (Fig. 2 e Fig. 3);

La falda a valle del sistema di dispersione, per una distanza di almeno 100 m da essa, non potrà essere utilizzata per usi domestici o per l'irrigazione di prodotti da mangiare crudi a meno di accertamenti chimici e microbiologici valutati caso per caso dall'autorità sanitaria.

L'utilizzo ai fini potabili è, invece, soggetto alla normativa vigente in materia di acque potabili ed, in particolare, alle prescrizioni del D. Lgs. 152/2006 e del regolamento regionale 12/2011.

Lo sviluppo della condotta disperdente, in funzione della natura del terreno, si assume pari a 2 – 4 m per A.E.; in particolare per il dimensionamento della trincea è fatto obbligo di definire, a cura del geologo, il coefficiente di permeabilità.




Fig. 1 - Schema di trincea per la sub-irrigazione nel terreno




Fig. 2 - Andamento planimetrico delle condotte di sub-irrigazione




Fig. 3 - Disposizione delle condotte di sub-irrigazione

2.2. Sub – Irrigazione Drenata

Tale sistema viene utilizzato in caso di terreni impermeabili. Il liquame rilasciato dalla condotta disperdente percola in uno strato di pietrisco e viene raccolto da una seconda condotta denominata drenante e posizionata al di sotto della prima (Fig. 4). Viene inoltre prevista la posa in opera di tubi di aerazione che consentono al liquame di essere ossidato.

Caratteristiche costruttive:

- Lunghezza condotta disperdente e condotta drenante = 2 ÷ 4 m /AE
- Collegamento a tenuta tra vasca settica, pozzetto di carico, condotta disperdente e condotta drenante.

La condotta drenante, nella sezione di chiusura dovrà essere dotata di apposito pozzetto di scarico, le portate trattate dovranno essere infine convogliate verso idoneo recettore (rivolo, alveo, impluvio). La condotta disperdente dovrà invece terminare chiusa, 5 m prima dello sbocco della condotta drenante nel pozzetto di scarico.

La trincea può essere con condotte su di una fila, con fila ramificata, con più file.

Nel caso di impianti a sviluppo complesso tenere conto delle distanze:

- 6 ÷ 8 m tra trincee di rami contigui
- 1,5 ÷ 2 m tra condotte perdenti affiancate nella stessa trincea

Principali elementi per il dimensionamento	
Trincea	profondità 1000÷1500 mm
	Larghezza ≥ 600 mm
	Fondo rivestito da strato di argilla 80÷150 mm o geomembrana
	Primo strato di pietrisco: 0.2 m con pezzatura 6÷8 cm (in questo strato è affogato il tubo drenante)
	Secondo strato: 0.6÷0.8 m con pezzatura 3÷6 cm
	Terzo strato: 0.25÷0.30 m di pietrisco grosso (in questo strato posizionata la condotta disperdente)
	Terreno di riporto (con posa in opera di tessuto non tessuto fra il terreno e lo strato di pietrisco sottostante)
Condotta disperdente (costituita da elementi tubolari)	Diam. = 100÷120mm
	L = 300 ÷ 500 mm x elemento
	Pendenza = 0.2 ÷ 0.3 %
Condotta drenante (costituita da elementi tubolari)	Diam. = 80÷100mm
	L = 300 ÷ 500 mm x elemento
	Pendenza = 0.2 ÷ 0.3 %
Tubi di aerazione	Diam. = 100÷200mm
	Messi in opera fino alla profondità della condotta drenante e distanti fra loro 2÷4 m




Fig. 4 – Impianto di sub-irrigazione drenata

Ubicazione:

- distanza ≥ 30 m da condotte, serbatoi o altro servizio di acqua potabile;
- distanza tra il massimo livello della falda (in condizioni di massima ricarica) ed il fondo della trincea ≥ 1 m. (Fig. 2 e Fig. 3)

La falda a valle del sistema di dispersione, per una distanza di almeno 100 m da essa, non potrà essere utilizzata per usi domestici o per l'irrigazione di prodotti da mangiare crudi a meno di accertamenti chimici e microbiologici valutati caso per caso dall'autorità sanitaria.

L'utilizzo ai fini potabili è, invece, soggetto alla normativa vigente in materia di acque potabili ed, in particolare, alle prescrizioni del D. Lgs. 152/2006 e del regolamento regionale 12/2011.

2.3. Fitodepurazione

Con il termine di fitodepurazione s'intende un processo naturale di trattamento delle acque di scarico di tipo civile, agricolo e talvolta industriale basato sui processi fisici, chimici e biologici caratteristici degli ambienti acquatici e delle zone umide. Si tratta essenzialmente di sistemi ingegnerizzati progettati per riprodurre i naturali processi autodepurativi presenti nelle zone umide. Tali sistemi sono posti a valle di un primo trattamento del refluo tramite degrassatori, fosse settiche, fosse IMHOFF. Di norma funzionano per gravità e non necessitano di energia elettrica.

Si suddividono in sistema:

- a flusso libero – FWS
- a flusso sub-superficiale orizzontale – SFS-h
- a flusso sub-superficiale verticale – SFS-v
- ibrido

Di seguito vedremo alcuni tipi d'impianto ricordando che con il termine "orizzontale" e "verticale" si individua l'andamento del refluo all'interno del bacino; nel primo caso il refluo lo attraversa orizzontalmente grazie anche ad una leggera pendenza del fondo vasca, nel secondo il refluo viene immesso verticalmente, raccolto dal fondo del bacino tramite un sistema di captazione ed inviato al corpo recettore.

I sistemi a flusso libero invece sono veri e propri stagni con profondità di poche decine di centimetri e necessitano di ampie superfici. Sono utili per grosse utenze e con funzioni di trattamento terziario cioè di ulteriore affinamento dopo un trattamento secondario con fitodepurazione o con altri sistemi.

2.3.1. Fitodepurazione a flusso sub-superficiale orizzontale SFS – h

E' un trattamento di tipo biologico, che sfrutta letti di terreno saturo (ghiaia e sabbia) contenuto in "vasche" o "vassei assorbenti" in cui si sviluppano piante acquatiche. L'alimentazione è continua ed il livello del liquido in vasca è stabilito dal sistema a sifone contenuto nel pozzetto d'uscita. Questo sistema non consente l'abbattimento spinto delle sostanze azotate (ammoniaca).

La depurazione avviene per:

- azione diretta delle piante che sono capaci di mantenere ossigenato il substrato, assorbire sostanze nutritive (nitrati, fosfati, ecc.), fanno da supporto per i batteri ed hanno azione evapotraspirante.
- azione dei batteri biodegradatori che colonizzano gli apparati radicali.




Fig. 8 – Fitodepurazione – SFS-h

Caratteristiche costruttive del Vassoio Assorbente:

- costituito da un bacino a tenuta riempito con terra vegetale nella parte superiore e pietrisco nella parte inferiore.
- se il suolo non è impermeabile (permeabilità $\geq 10^{-7}$ m/s) è opportuno prevedere un'impermeabilizzazione artificiale tramite geomembrana.
- sulla superficie verranno sistemate le piante: macrofite radicate emergenti (elofite).

In tabella 2 sono riportate alcune specie particolarmente adatte alla piantumazione.

Principali elementi per il dimensionamento	
Vassoio assorbente	Superficie: 4÷6 m ² /AE (comunque funzione del refluo da smaltire e non inferiore a 20 m ²)
	Profondità: 0.60 ÷ 0.80 m
	Pendenza del fondo del letto: 1 %
	Primo strato: 0.15÷0.20 m con ghiaione 4÷7 cm
	Secondo strato: 0.1 m ghiaia 1÷2 cm
	Terzo strato: 0.35÷0.50 m terreno vegetale (con posa in opera di tessuto non tessuto fra il terreno e lo strato di ghiaia sottostante)
	Altezza pareti: 0.10 m rispetto alla superficie del terreno vegetale
Condotta disperdente	Diametro: 100÷120 mm

Messa in esercizio:

La tenuta del bacino deve essere tale da assicurare la protezione della falda freatica da un possibile inquinamento ma anche dalle acque meteoriche. La granulometria della ghiaia deve essere tale che sia sempre mantenuto uno spazio libero sufficiente a garantire il passaggio dell'acqua.

Viene disposto inoltre:

- un pozzetto di ispezione a valle della fossa IMHOFF (o settica) per poter controllare il buon scorrimento del liquido e la sua ripartizione nel vassoio assorbente.
- un pozzetto d'ispezione posizionato a valle dello stesso letto assorbente per poter prelevare campioni dei liquami.

Accorgimenti:

Oltre alla periodica manutenzione della vegetazione al fine di mantenere inalterate nel tempo le funzioni evaporative, è bene ricoprire il letto assorbente con uno strato di paglia e foglie secche in zone dove la temperatura durante l'inverno possa andare sotto lo zero.

Per le medie utenze, non è conveniente fare vasche troppo ampie, ma può essere utile predisporre più vasche piccole, a coppia in parallelo e/o anche in serie, con ripartitore di portata e sistemi di by-pass per la manutenzione.

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE
<i>Phragmites australis (o communis)</i>	Cannuccia di Palude
<i>Typha latifolia</i>	Mazzasorda, Sala
<i>Typha minima</i>	Mazzasorda
<i>Typha angustifolia</i>	Stiancia
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	Giunco da corde
<i>Juncus spp</i>	Giunco

Tab. 2 – Piante utilizzate nei sistemi fitodepurativi a flusso sub-superficiale

2.3.2. Fitodepurazione a flusso sub-superficiale verticale SFS - v

Il refluo da trattare scorre verticalmente nel letto assorbente e viene immesso nelle vasche con carico alternato discontinuo (tramite pompe o sistemi a sifone). Il refluo fluisce impulsivamente dalla superficie attraverso un letto di ghiaia (zona insatura) e si accumula sul fondo del letto (zona satura) consentendo di ossigenare tale zona e favorendo così i processi di nitrificazione. Anche in questo caso il livello del liquido in vasca è stabilito dal sistema a sifone contenuto nel pozzetto d'uscita

Caratteristiche costruttive Vassoio Assorbente:

- Il bacino deve essere impermeabile: prefabbricato o impermeabilizzato con geomembrana.
- Sul fondo viene previsto un sistema di captazione del refluo depurato che verrà convogliato ad un pozzetto d'ispezione e quindi inviato al corpo recettore
- Altezza dell'intero strato drenante deve essere pari a circa 1 m, avendo cura di ricoprire con almeno 0.1÷0.15 m di inerte (con opportuna granulometria) la condotta disperdente. Un ulteriore strato di terra è inoltre previsto per effettuare la piantumazione

Principali elementi per il dimensionamento	
Vassoio assorbente	Superficie: $2\div 4 \text{ m}^2 / \text{AE}$ (comunque funzione del refluo da smaltire e non inferiore a 10 m^2)
	Profondità: $0.9 \div 1.00 \text{ m}$
	Pendenza del fondo del letto: 1 %
	Riempimento vassoio: con inerti a granulometria decrescente a partire dal fondo del letto (ghiaione ÷ sabbia) per uno spessore di $0.8\div 0.9 \text{ m}$
	Strato superficiale: 0.10 m terreno vegetale (con posa in opera di tessuto non tessuto fra il terreno e lo strato di sabbia sottostante)
	Altezza pareti: 0.10 m rispetto alla superficie del terreno vegetale
Condotta disperdente	Diametro: $100\div 120 \text{ mm}$
	Distanza fra i tubi $\geq 1 \text{ m}$




Fig. 9 – Fitodepurazione SFS – v

2.3.3. Fitodepurazione con sistema ibrido

Per utenze medio-grandi possono essere predisposti sistemi di trattamento con fitodepurazione che alternano vasche a flusso orizzontale con vasche a flusso verticale anche a coppia in batteria, per sfruttare le capacità depurative di entrambi i sistemi per le sostanze azotate. Come ulteriore sistema di rimozione delle sostanze azotate e di abbattimento della carica batterica, può essere previsto anche uno stadio finale a flusso libero. Questi sistemi ibridi possono essere particolarmente indicati per trattare scarichi recapitanti in aree sensibili.

2.4. Depuratori Biologici ad Ossidazione Totale

Sono impianti compatti che sfruttano il processo di ossidazione dei fanghi attivi. Tale processo prevede le fasi di aerazione e sedimentazione secondaria. Nella zona (vasca) di ossidazione viene apportata aria tramite diffusori, nella successiva vasca di sedimentazione avviene la chiarificazione del refluo depurato. Costruttivamente l'impianto è suddiviso in due comparti comunicanti idraulicamente e percorsi in serie dal liquame, realizzato in carpenteria metallica o in struttura prefabbricata. I fanghi di supero devono essere periodicamente estratti ed inviati allo smaltimento.

Gli impianti ad ossidazione totale sono limitati nel loro utilizzo poiché:

- richiedono energia elettrica, anche se il consumo energetico non è elevato;
- richiedono manutenzione specializzata;
- sono sensibili alle variazioni di portata che avvengono normalmente negli scarichi civili, con maggiore intensità per quanto minore è il numero di utenti.

E' dunque auspicabile la previsione a monte di sistemi di equalizzazione che possono distribuire il carico in arrivo in modo omogeneo durante la giornata. Anche una vasca IMHOFF in ingresso, tuttavia, può smorzare quanto meno i picchi di portata.

Caratteristiche costruttive:

Questi impianti di piccole dimensioni sono reperibili in commercio come moduli completi prefabbricati. La tipologia di impianto prefabbricato va scelta in funzione del carico inquinante da trattare espresso in AE e rispettando le prescrizioni del costruttore per quanto attiene i criteri di dimensionamento e gestione dell'impianto. Per quanto concerne i criteri per la determinazione dei volumi delle vasche da installare, si può far riferimento ai parametri previsti per gli impianti a fanghi attivi classici quali:

- Carico idraulico specifico 150 ± 250 l/ab.x giorno

- Carico organico specifico 30÷60 g BOD₅/ab.x giorno

Principali elementi per il dimensionamento	
Vasca di ossidazione-sedimentazione	Volume: 300÷350 litri /AE (3/4 comparto aerazione ¼ comparto sedimentazione)
	Altezza: 2.00÷ 3.00 m
	Lunghezza: 2.50÷ 4.50 m
	Potenza installata: 15÷ 20 watt/AE
Nota: per impianti dove vi sia presenza temporanea di utenti quali scuole, officine, uffici, ecc., volumi e potenze si possono ridurre da 1/3 a ¼	




Fig. 10 – Impianto ad ossidazione totale

2.5. Impianti SBR – “Sequencing Batch Reactor”

Gli SBR sono dei sistemi di trattamento biologici a flusso discontinuo, costituiti da bacini unici (due o più in parallelo) in cui si sviluppano sia i processi biologici (ossidazione/nitrificazione - denitrificazione - rimozione biologica del fosforo) che la fase di sedimentazione e dai quali si provvede altresì all'estrazione dell'effluente depurato e dei fanghi di supero. Tali processi vengono condotti in tempi diversi, variando ciclicamente le condizioni di funzionamento dell'impianto mediante un sistema di programmazione temporale automatizzato: operando sui tempi delle varie fasi, si ripropone, di fatto, un processo a fanghi attivi, con una sequenza delle diverse fasi di processo temporale piuttosto che spaziale come negli impianti tradizionali.

Caratteristiche costruttive:

Questi impianti di piccole dimensioni sono reperibili in commercio come moduli completi

prefabbricati. La tipologia di impianto prefabbricata va scelta in funzione del carico inquinante da trattare espresso in AE e rispettando le prescrizioni del costruttore per quanto attiene i criteri di dimensionamento e gestione dell'impianto. La peculiarità degli SBR consiste nella possibilità che essi offrono di poter variare di volta in volta la durata dei tempi, a seconda delle reali esigenze di trattamento del refluo, quasi come se in un impianto convenzionale si potesse modificare la configurazione geometrica e la proporzione tra i volumi dei singoli comparti.

I principali vantaggi degli SBR rispetto ai tradizionali impianti a fanghi attivi consistono:

- nella semplicità impiantistica (mancanza di ricircoli)
- nelle ridotte volumetrie (assenza del sedimentatore secondario);
- nella flessibilità gestionale, che garantisce una buona efficacia depurativa anche in condizioni di elevata variabilità del carico idraulico ed inquinante;
- nelle migliori efficienze depurative, in virtù della migliore selezione microbica, garantita dall'alternanza nella stessa vasca di fasi anossiche, anaerobiche ed aerobiche.

Principali elementi per il dimensionamento	
Impianto SBR	Carico idraulico specifico 150÷250 l/ab.x giorno
	Carico organico specifico 30÷60 g BOD ₅ /ab.x giorno
	Solidi sospesi miscela aerata (MLSS) = 2000÷3000 mg / l
	T _d liquame in fase anaerobica 1.8÷3 h
	T _d liquame in fase aerobica 1÷4 h




Fig. 11 – Schema di processo reattore SBR (Sequencing Batch Reactor)

2.6. Dischi Biologici

Un'altra tipologia di apparecchiatura usata nel trattamento secondario aerobio è costituita dai dischi biologici rotanti o a film biologico mobile. Sono formati da un rullo che gira grazie a un albero motore che ruota al suo interno. I dischi sono di materiale plastico bagnati dal refluo per una superficie inferiore al 50%. Durante la rotazione i microrganismi si depositano sul disco formando un film di materiale organico che aumenta il proprio spessore. Vicino ai dischi si creano condizioni di anossia e hanno luogo processi prevalentemente anaerobi.

Caratteristiche costruttive:

Lo schema funzionale di un impianto a dischi biologici è analogo a quello dei filtri percolatori

con la differenza che nel caso di impianto a dischi biologici, oltre al liquame, risulta in movimento anche il materiale di supporto (disco) della pellicola biologica. Tale tipologia d'impianto necessita in ogni caso di una fase preliminare di sedimentazione per l'abbattimento dei solidi grossolani che rischierebbero di intasare lo spazio di separazione fra i biodischi. Risulta inoltre opportuna una fase di disoleatura in quanto oli e grassi tendono a depositarsi sui dischi, compromettendo l'efficacia del processo depurativo.

Principali elementi per il dimensionamento	
Dischi biologici	Diametro: 1÷3 m
	Velocità rotazione: 1÷ 4 giri/min
	Superficie totale pellicola biologica: 0.5÷ 2 m ² /AE
	Potenza installata: 0.5÷ 1 W/AE
	Lunghezza massima asse di rotazione: circa 8 m

3. MANUTENZIONE

Gli impianti di trattamento primario devono essere periodicamente controllati, provvedendo allo spurgo, all'allontanamento dei fanghi e alla pulizia dei pozzetti degrassatori.

Per i letti dei fitodepuratori, bisogna periodicamente eliminare le piante infestanti e sfalciare o anche diradare le macrofite.

Per gli impianti a fanghi attivi, bisogna provvedere alla verifica e manutenzione periodica delle parti elettromeccaniche e procedere, quando necessario, alle operazioni di estrazione del fango in esubero. In ogni caso, per tutti gli impianti di depurazione di tipo tecnologico, si dovrà garantire una corretta ed efficace gestione delle apparecchiature mediante un apposito programma di manutenzione.

E' necessario, inoltre, verificare periodicamente l'efficacia del trattamento dalla qualità del refluo scaricato.

L'autorizzazione allo scarico contiene espressamente l'obbligo per il titolare dello stesso di garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti.

4. DEROGA AI TRATTAMENTI APPROPRIATI. DEPOSITO TEMPORANEO ACQUE REFLUE E SUCCESSIVO SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI

Nei casi in cui è applicabile la deroga ai trattamenti appropriati, ai sensi di quanto stabilito nell'*articolo 10 bis*, è consentito l'utilizzo di vasche a tenuta stagna che rispettino le caratteristiche costruttive e i sistemi di gestione di seguito riportati.

4.1 Vasche a tenuta stagna

Le vasche a tenuta stagna dovranno avere caratteristiche costruttive di impermeabilità della parete e del fondo, saranno interrati e posti all'esterno degli edifici a distanza di almeno 5 mt. dai muri perimetrali di fondazione e di almeno 20 mt. da condotte, pozzi o serbatoi di acqua potabile interrati.

Il proporzionamento delle vasche a tenuta sarà stabilito in funzione del numero degli utenti.

Indicativamente si farà riferimento ai seguenti dati:

Principali elementi per il dimensionamento	
<i>N. utenti (AE)</i>	<i>Volume (mc)</i>
<10	30
da 11 a 20	60
>20	Non ammesso l'uso di vasche a tenuta stagna

Per capacità superiori ai 30 mc. dovranno realizzarsi almeno due vasche con funzionamento alternato.

Lo svuotamento dovrà avvenire, ad opera di ditte autorizzate, trimestralmente o con cadenza commisurata all'utilizzo della vasca, secondo quanto stabilito dall'Autorità competente sulla base del parere dell'ASL competente e, comunque, almeno una volta all'anno.

In caso di utilizzo connesso ad attività stagionale, il conferimento del rifiuto liquido deve comunque avvenire alla chiusura della stessa attività.

E' fatto obbligo al produttore di rifiuti di tenere a disposizione degli organi di controllo il Formulario di Identificazione dei Rifiuti, secondo quanto disposto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006.

BIBLIOGRAFIA

1. *Manuale di Ingegneria civile e ambientale 1*. Quarta Edizione– Zanichelli / ESAC; 2003.
2. L.Masotti, *Depurazione delle acque*; Calderini 1987.
3. F. Malpei, *Corso di Ingegneria sanitaria e ambientale 2002/2003* – Facoltà di Ingegneria di Lecco.
4. *La fitodepurazione: applicazioni e prospettive*; Atti del Convegno - Volterra 17-19 giugno 2003.
5. ANPA - Dipartimento Prevenzione e Risanamento Ambientali, *Guida alla progettazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane*; Manuali e Linee Guida 1/2001
6. M. Solaroli, *Impianti di depurazione delle acque di scarico* 2010 Maggioli Editore

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

ALLEGATO 5

Il titolare dello scarico deve presentare all'autorità competente una domanda di autorizzazione corredata dal
 1) "Progetto del Sistema di Trattamento-Smaltimento" contenente i documenti sottoelencati (in formato cartaceo e digitale).



- a. **Relazione tecnica**, nella quale siano indicati:
- stima della portata dello scarico e relativo andamento temporale;
 - calcolo del carico idraulico e inquinante da depurare
 - calcoli di dimensionamento;
 - schemi di flusso
 - numero di punti di scarico;
 - localizzazione dei punti di scarico (secondo il sistema di riferimento/datum WGS84 fuso 33N);
 - modalità di smaltimento delle acque reflue;
 - modalità di smaltimento dei fanghi di depurazione (nel caso di utilizzazione dei fanghi in agricoltura, allegare copia del provvedimento rilasciato ai sensi della normativa vigente);
 - le motivazioni di ordine tecnico che impediscono l'allacciamento alla rete fognaria.
- b. **Elaborati grafici di progetto**, che comprendano:
- stralcio foglio catasto terreni con l'indicazione delle particelle catastali interessate dall'insediamento e dallo scarico (rete di smaltimento) e la localizzazione di pozzi esistenti;
 - stralcio aerofotogrammetria in scala 1:500 indicante punto di scarico e relative coordinate geografiche (secondo il sistema di riferimento/datum WGS84 fuso 33N), nonché i vincoli gravanti sull'area di intervento;
 - planimetria generale dell'impianto, in opportuna scala;
 - planimetria del tracciato della rete di smaltimento;
 - pianta e sezioni dell'impianto in scala 1:100 o superiore;
 - ubicazione del pozzetto prelievo campioni.
 - corografia in scala adeguata con l'indicazione dell'area occupata dall'insediamento ed il punto di scarico.
- c. **Relazione Geologica - Idrogeologica**
- I. Nel caso di scarichi in acque superficiali:
 Relazione sulle caratteristiche idrologiche del corpo recettore firmata dal professionista abilitato. La relazione dovrà essere presentata solo per gli insediamenti superiori a 500 a.e..
- II. Nel caso di scarichi sul suolo:
 Relazione geologica - idrogeologica e di caratterizzazione del suolo, firmata dal professionista abilitato, dalla quale emergano, in particolare, i seguenti elementi:
- caratteristiche fisiche e idrologiche del terreno accettore;

- caratteristiche della falda con individuazione dei pozzi esistenti ad uso irriguo, domestico e potabile.
- d. Relazione di compatibilità del sistema di trattamento-smaltimento con i vincoli gravanti sull'area di intervento.**
- 2) Documentazione attestante il titolo che consente l'uso dell'area destinata a corpo recettore (nel caso di area di proprietà del richiedente l'autorizzazione, può essere presentata un'autocertificazione).**
- 3) Accertamento condizioni di assimilabilità (limitatamente agli scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche) contenente i documenti sottoelencati:**
- iscrizione camera di commercio e codice istat dell'attività;
 - documentazione attestante il verificarsi delle condizioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 3 del presente regolamento;
 - relazione contenente le informazioni necessarie a valutare il processo di formazione dello scarico;
 - referti analitici in numero sufficiente ad attestare la qualità delle acque reflue prodotte nell'arco dell'intero ciclo produttivo (in caso di impianto esistente o successivamente all'attivazione di nuovo impianto)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE**ALLEGATO 6**

In caso di deposito temporaneo delle acque reflue, il produttore del refluo deve inoltrare all'autorità competente una comunicazione corredata da:

- 1) **“Progetto del sistema di deposito temporaneo” contenente i documenti sottoelencati (in formato cartaceo e digitale).**
 - a. **Relazione tecnica asseverata**, nella quale siano indicati:
 - le motivazioni di ordine tecnico che rendono impossibile l'adeguamento e/o la realizzazione di un sistema di trattamento appropriato nonché l'allacciamento alla rete fognaria;
 - calcolo del carico idraulico e inquinante da stoccare;
 - dimensionamento della vasca a tenuta stagna;
 - modalità di smaltimento delle acque reflue stoccate;
 - b. **Elaborati grafici di progetto**, che comprendano:
 - stralcio foglio catasto terreni con l'indicazione delle particelle catastali interessate dall'insediamento e dalla vasca di stoccaggio e la localizzazione di opere di captazione delle acque sotterranee esistenti;
 - stralcio aerofotogrammetria in scala 1:500 indicante collocazione della vasca di stoccaggio e relative coordinate geografiche (secondo il sistema di riferimento/datum WGS84 fuso 33N), nonché i vincoli gravanti sull'area di intervento;
 - planimetria generale, pianta e sezioni del sistema, in opportuna scala;
 - c. **Relazione di compatibilità del sistema di deposito temporaneo con i vincoli gravanti sull'area di intervento.**
- 2) **Documentazione attestante il titolo che consente l'uso dell'area su cui insiste il deposito temporaneo (nel caso di area di proprietà del richiedente l'autorizzazione, può essere presentata un'autocertificazione).**
- 3) **Accertamento condizioni di assimilabilità (limitatamente agli scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche) contenente i documenti sottoelencati:**
 - iscrizione camera di commercio e codice istat dell'attività;
 - documentazione attestante il verificarsi delle condizioni previste dai commi 2 e 3 dell'art. 3 del presente regolamento;
 - relazione contenente le informazioni necessarie a valutare il processo di formazione dello scarico;
 - referti analitici in numero sufficiente ad attestare la qualità delle acque reflue prodotte nell'arco dell'intero ciclo produttivo (in caso di impianto esistente o successivamente all'attivazione di nuovo impianto).



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
GrafiSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)